



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

TUTELA LEGALE E RESPONSABILITA' CIVILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO FINALMENTE SONO STATE STIPULATE LE POLIZZE

Si è tenuto il 22 novembre scorso, alle ore 9,30, presso il Dipartimento della P.S., il previsto incontro in cui l'Amministrazione ha rappresentato le polizze per la tutela legale e responsabilità civile sottoscritte in favore del personale della Polizia di Stato.

Si tratta, in particolare, di un contratto per la copertura dei rischi inerenti le responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato, sottoscritto con la compagnia "LLOYD'S - Rappresentante Generale per l'Italia – Sindacato leader MARKETFORM", con sede a Milano, e di un secondo contratto per la copertura della tutela legale sottoscritto con la Compagnia "ROLAND- Rechtsschutz - Versicherungs - Ag - Rappresentanza Generale per l'Italia" con sede a Milano.

L'importante momento di confronto è stato presieduto dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Dispenza, coadiuvato dal Direttore del Servizio Assistenza dott.ssa Terribile, i quali hanno inizialmente rappresentato le storiche difficoltà per addivenire all'affidamento dei servizi assicurativi a tutela del personale della Polizia di Stato, soffermandosi successivamente su importanti aspetti contrattuali contenuti nelle polizze.

Il COISP ha accolto con soddisfazione la stipula delle coperture integrative per la tutela legale e la responsabilità civile, specificando che la mancata stipula dei servizi assicurativi a favore del personale contrattualizzato della Polizia di Stato ha rappresentato per molti anni un grave danno per i poliziotti, che sempre più spesso sono aggrediti legalmente per le funzioni che sono chiamati a svolgere e costretti a far fronte a insostenibili spese legali.

Il COISP, nel merito dei contenuti di entrambe le polizze, ha evidenziato come sia necessario creare un apposito vademecum che illustri in modo chiaro tutti gli argomenti e le possibilità delle coperture assicurative. Inoltre ha evidenziato la necessità di svolgere appositi incontri formativi ed inserire tale materia tra quelle oggetto di aggiornamento professionale fornendo così una compiuta informazione al personale, che deve riguardare anche la possibilità di integrare la copertura assicurativa con altre polizze complementari che per esempio coprono anche il verificarsi del fatto/sinistro per colpa grave.

Questa O.S. ha evidenziato come all'interno della circolare esplicativa debba essere fatto esplicito richiamo sia al ruolo ordinario che al ruolo tecnico scientifico: infatti entrambe le coperture assicurative sono a tutela di TUTTO il personale della Polizia di Stato contrattualizzato senza esclusione alcuna.

In merito alla fruizione delle coperture assicurative, in virtù dell'esistenza di termini inderogabili (15 giorni dall'evento per cui si chiede copertura) per la denuncia dei sinistri, ed in considerazione che le polizze decorrono dal 14 settembre 2016 il COISP ha chiesto che sia chiaramente specificato che fino alla pubblicazione di una compiuta informativa al personale, il predetto termine non sia vincolante, in modo da poter correttamente coprire anche gli eventuali fatti accaduti dalla data di stipula ad oggi.

Al termine della riunione i rappresentanti dell'Amministrazione hanno condiviso le riflessioni del COISP, impegnandosi a dare in tempi ristretti la massima informazione ai contenuti delle polizze assicurative ed alle modalità di fruizione, cosa che è stata immediatamente fatta con circolare che qui si allega.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

23/11/2016

N. 555/RS

Roma, data protocollo

OGGETTO: Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.
Stipula contratti per la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

A seguito dell'incontro con codeste OO.SS. in data 22 novembre u.s., la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha rivisto l'unità circolare esplicativa dei contenuti specifici di tutte le coperture assicurative, corredata delle schede tecniche riepilogative delle polizze attivate e della documentazione contrattuale.

Detta articolazione dipartimentale ha avuto cura di interessare la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ai fini dell'inserimento dell'argomento tra le materie di aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO a.p.s.
(Tommaso Ricciardi)
(Di Blasio)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

CIRCOLARE TELEGRAFICA

N. 559/C/10/73/6489

Roma, 23/11/2016

Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.-

Allegati vari

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizi di Prefettura AOSTA
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NETTUNO</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO Via Statilia, 30	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>S E D E</u>
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE	<u>S E D E</u>
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>S E D E</u>
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>S E D E</u>

Il 14 settembre 2016, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, sono stati firmati i contratti relativi alla "Copertura dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato" ed alla "Copertura della Tutela legale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Gli accordi avranno la durata di 5 anni, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021 ed opereranno ad integrazione di quanto già previsto a carico dell'Amministrazione della P.S., in caso di danni causati a terzi o di coinvolgimento in procedimenti giudiziari dei dipendenti per fatti relativi al servizio (cfr. artt. 2 del contratto RCT e del contratto Tutela Legale).

In particolare:

§ 1. CONTRATTO PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il contratto è stato sottoscritto con la Compagnia "LLOYD'S Rappresentanza Generale per l'Italia - Sindacato leader MARKETFORM" con sede a Milano.

L'atto negoziale prevede, per il dipendente, la copertura assicurativa per danni causati a terzi in conseguenza di atti di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute (cfr. art. 15 del contratto).

Per "sinistro" s'intende il verificarsi del fatto dannoso [cfr. lett. A) premesse al contratto].

Nella garanzia non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg., del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

Sono, inoltre, previsti e disciplinati altri casi di esclusione, quali, ad esempio, quelli riconducibili a fatti dolosi o gravemente colposi accertati, previsti dall'art.16, cui si rinvia per maggiori indicazioni.

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dei ruoli tecnici e dei medici, articolati nelle qualifiche di seguito indicate:

- Direttivi e ruoli equiparati;
- Ispettori e ruoli equiparati;
- Sovrintendenti e ruoli equiparati;
- Assistenti, Agenti e ruoli equiparati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 16 della polizza.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 500.000,00 per ciascun sinistro e nel limite di un massimale per singolo assicurato per sinistro di € 500.000,00 ed un massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00 senza detrazione di una franchigia (cfr. art. 22).

Per "*massimale aggregato*" si intende la somma massima per la quale l'assicuratore è chiamato a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa. Il massimale aggregato non copre il singolo assicurato bensì la totalità dei dipendenti.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti che si sono verificati nel periodo di validità dell'assicurazione, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021 (cfr. artt. 2 e 19 del contratto).

Pertanto, sono escluse le spese per qualsiasi sinistro relativo a fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto, come previsto dall'art. 16, lettera t), dello stesso.

L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicurativa nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Amministrazione: da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 C.C (cfr. art. 18 del contratto).

Di seguito, per la Compagnia assicurativa Lloyd's, i riferimenti per i contatti diretti:

Coverholder Assigeco S.r.l.
Via Carlo Crivelli 26, 20122 Milano
Tel.: 02.80637600 – Fax: 02.80637564
Email: claimslloyds@assigeco.it
Pec: sinistri@pec.assigeco.it

L'assicurato dovrà, contestualmente, portare a conoscenza dell'Ufficio di appartenenza, l'avviso inoltrato alla Compagnia.

Qualora il sinistro comporti anche profili rientranti nelle fattispecie di tutela legale, previste nel § 2 della presente circolare, l'assicurato dovrà attivare sia la polizza di RC (Responsabilità Civile), sia la polizza di Tutela Legale, inviando la relativa richiesta di copertura a ciascuna Compagnia Assicuratrice (cfr. Art. 20 del contratto).

All'avviso dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 18 del contratto:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Il dipendente dovrà obbligatoriamente comunicare alla Compagnia l'eventuale liquidazione delle somme a qualunque titolo percepite da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La mancata comunicazione di tali somme comporterà l'eventuale responsabilità del dipendente a termine di legge.

Si allega la **scheda tecnica** predisposta dalla Compagnia assicurativa quale sintesi delle coperture e delle procedure di attivazione (All. n. 1).

§ 2. CONTRATTO PER LA COPERTURA DELLA TUTELA LEGALE INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il contratto è stato sottoscritto con la Compagnia "ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-Ag- Rappresentanza Generale per l'Italia", con sede in Milano.

L'atto negoziale prevede di tenere indenni i dipendenti della Polizia di Stato dagli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla polizia di Stato (cfr. art. 15 del contratto).

Per "*sinistro*" s'intende il verificarsi del fatto dannoso [cfr. lett. A) premesse al contratto].

Per quanto riguarda i procedimenti penali, si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

archiviazione per infondatezza della “*notitia criminis*” o per remissione di querela, o nei casi di cui all’art. 530 del Codice di Procedura Penale.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fatte salve la cause di esclusione previste.

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dei ruoli tecnici e dei medici, articolati nelle qualifiche di seguito indicate:

- Direttivi e ruoli equiparati;
- Ispettori e ruoli equiparati;
- Sovrintendenti e ruoli equiparati;
- Assistenti, Agenti e ruoli equiparati.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

Relativamente all’attività di ciascuna delle persone assicurate, l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 100.000,00 per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia pari a € 3.000,00, per ogni sinistro, che rimarrà a carico esclusivo dell’assicurato (cfr art. 22 del contratto).

Pertanto, le spese legali inferiori o pari a € 3.000,00 non verranno rimborsate, in quanto rientranti nella franchigia.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021 (cfr. artt. 2 e 19 del contratto).

Sono escluse le spese per qualsiasi sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza, o nota all’Assicurato alla decorrenza della polizza, e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l’Assicurato, come previsto dall’art. 16, lettera j), del contratto.

L’Assicurazione opera per fatti che hanno dato origine alla controversia e che si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto (cfr. art. 19 del contratto).

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Amministrazione e, in via sussidiaria, anche ad integrazione di eventuali limiti di rimborso stabiliti dalle Amministrazioni coinvolte, così come previsto dagli artt. 32 L. n.152/75 e 18 L. n 135/97.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Inoltre, le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro (cfr. art. 19 del contratto).

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti (cfr. art. 19 del contratto).

La garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso (cfr. art. 19 del contratto).

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicurativa nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Amministrazione: da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 C.C. (cfr. art. 18 del contratto).

Di seguito, per la Compagnia assicurativa Roland i riferimenti per i contatti diretti:

AEC S.p.A. – Ufficio Sinistri

Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma

Tel.: 06.45651817 – Fax: 06.45443142

Elena Dapiran

Email: dapiran@aecunderwriting.it

Pec: aperturasinistri@pec.gruppoaec.it

Matteo Tabacco

Tel.: 02.776775 – 42

Mobile : 335.5369920

Fax: 02.776775 - 39

Email: matteo.tabacco@roland-italia.it

L'assicurato dovrà, contestualmente, portare a conoscenza dell'Ufficio di appartenenza l'avviso inoltrato alla Compagnia.

All'avviso dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 18 del contratto:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato;

come riportato al punto 7.2 della **scheda tecnica** predisposta dalla Compagnia assicurativa quale sintesi delle coperture e delle procedure di attivazione (All. n. 2).

Il dipendente dovrà obbligatoriamente comunicare alla Compagnia l'eventuale liquidazione delle somme a qualunque titolo percepite da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La mancata comunicazione di tali somme comporterà l'eventuale responsabilità del dipendente a termine di legge.

In materia di tutela legale, si richiamano le disposizioni previste normativamente nonché quanto riportato in precedenti circolari emanate dalla competente Direzione Centrale delle Risorse Umane.

- DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO -

Entrambe le polizze assicurative, illustrate nei paragrafi che precedono, sono valide dal 14 settembre scorso; pertanto, i termini di presentazione delle istanze alle Compagnie non si applicano ai fatti che si sono verificati dalla predetta data alla presente circolare.

Le richieste relative ai citati eventi dovranno essere presentate, nel più breve tempo possibile, per consentire alle compagnie l'apertura dei relativi sinistri.

- ULTERIORI POLIZZE ATTIVABILI SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE -

Per favorire una maggiore tutela del personale è stata prevista, altresì, la possibilità per le citate Compagnie di offrire ulteriori coperture per la responsabilità civile e la tutela legale, attivabili su richiesta esclusiva del dipendente ed a suo intero carico economico, per fattispecie non compatibili con la natura pubblica delle risorse utilizzate per la copertura delle polizze sottoscritte dall'Amministrazione (es.: colpa grave, negligenze, imperizia con danno erariale ed azione della Corte dei Conti, perdite patrimoniali conseguenti smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina).

Inoltre, tali coperture possono essere consultate e attivate dai siti delle rispettive Compagnie assicurative e/o agli indirizzi sopra indicati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

La presente Circolare e tutte le informazioni relative alle polizze assicurative sono pubblicate sul portale intranet della Polizia di Stato "DoppiaVela", alla pagina Assistenza > Convenzioni [unitamente alle schede tecniche di istruzione sempre fornite dalle suddette Compagnie, cui si rinvia].

Al fine di fornire le informazioni al personale dipendente e le opportune istruzioni agli uffici competenti per la trattazione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di consultare l'intera documentazione allegata, anche alla luce della modulistica e agli esempi di applicazione delle polizze.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Servizio Assistenza ed Attività Sociali di questa Direzione Centrale.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si confida nella massima diffusione a tutto il personale della Polizia di Stato, anche se temporaneamente assente dal servizio, a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dispenza

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

REP. n° 5/2016

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N.
448.

Lotto n. 1 **RIF. CIG: 6460385E57**
RIF. CUP: D81F12000040005

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA

PREMESSE

A) DEFINIZIONI

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 10 FORO COMPETENTE
- Art. 11 ONERI FISCALI
- Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

- Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 16 ESCLUSIONI
- Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 19 DECORRENZA DELLA GARANZIA
- Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI
- Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 24 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
- Art. 25 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

§ 3 ESTENSIONI

- Art. 26 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 27 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
- Art. 28 DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI
- Art. 29 DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

§ 4 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Art. 30 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
- Art. 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
- Art. 33 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Contratto in forma pubblica amministrativa, redatto a seguito dell'espletamento della gara in ambito europeo mediante procedura aperta, regolamentata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti), finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Lotto n. 1) copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:

CIG n. 6460385E57 CUP: D81F12000040005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. Valter Zibellini, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

- 1) La D.ssa Tiziana TERRIBILE, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/418 e 419 in data 19 maggio 2016, la quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.
- 2) l'Avv. Daniele VAGNOZZI nato a Roma il 11 agosto 1962 nella sua qualità di Procuratore speciale, giusta delega, autenticata dal Notaio Dario Cortucci in Milano, Rep.n. 41585 in data 6 settembre 2016, del Sig. Vittorio Scala, Rappresentante Generale per l'Italia dei LLOYD'S di Londra (di seguito denominata Società), con sede legale in Londra (Gran Bretagna), Lime Street n. 1, e sede secondaria in Milano, Corso Garibaldi n. 86, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 07585850584, partita iva N. 10655700150 e n. REA-MI 1351975, con oggetto sociale meglio descritto nel

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano in data 6/6/2016;

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 27 ottobre 2014, verbale n. 290, ha autorizzato l'espletamento delle procedure di gara finalizzate alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ponendo a base d'asta, per il Lotto n. 1), l'importo complessivo € 1.374.651,82 (per l'intera durata prevista in anni cinque, a partire dalla data di attivazione del servizio) - importo annuale € 274.930,363;

- il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti;

- entro il termine del 17 marzo 2016 è pervenuta n. 1 offerta;

- con decreto del 30 marzo 2016 il Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza ha nominato la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del 26 maggio 2016 è venuta nella determinazione di valutare quale offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente al Lotto n. 1) copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato: CIG n. 6460385E57, quella della Compagnia ***"LLOYD'S - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sindacato leader MARKETFORM"***, con sede a Milano- Corso Garibaldi, 86, che ha indicato nell'offerta economica il seguente premio annuo lordo a carico dell'Ente: **€ 265.783,25 (Allegato 1)**;

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza n. 559/C/10/73, in data 1° agosto 2016, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sulla citata Società, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 934657 di €. 132.892,00, pari al 10% del valore del contratto di €. 1.328.916,25, rilasciata in data 23 agosto 2016 dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 113 e 75 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore;
3. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti;
4. l'esistenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dal Sig. Vittorio Scala nato a Torino l'8.4.1967, Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's; dalla Sig.a Nicoletta Andreotti, nata a Milano il 24.10.1963, Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's; dal Sig. Giovanni Toniutti nato a Bollate (MI) il 7.5.1968, Procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's

Le premesse di cui sopra, e gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

CONSIDERATO CHE

il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti :

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni)
- b) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del Testo del Codice civile) e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti richiamati

- c) Legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di Assistenza per il personale della P.S.)
- d) D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 (Approvazione Statuto del Fondo di Assistenza)
- e) Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)
- f) Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza)
- g) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)
- h) Legge 23 maggio 1997 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione)
- i) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002)
- j) D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003)
- k) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- l) Legge 31 maggio 2005, n. 89 (Conversione in legge , con modificazioni, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- m) D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- n) D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- o) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché dalle successive disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- p) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

2010

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- q) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- r) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- s) D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)
- t) D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- u) D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo)
- v) ~~Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al~~
Governo in materia di normativa antimafia)
- w) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
- x) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- y) Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ” (art. 26: spese pubblicazione avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario)
- z) Legge 11.08.2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- aa) Legge n. 89 del 23 giugno 2014, art. 26, comma 7-bis “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

bb) dal contratto nonché dall'offerta tecnica della Società che le parti, in possesso di copia dei predetti atti, comprensivi di allegati, dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica

nonché dai seguenti atti:

cc) Determinazione n. 7 del 11 settembre 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

dd) Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. (modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e 5 giugno 2013)

ee) Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

ff) Delibera n. 102/2014: Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.

La Società contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

A) DEFINIZIONI

per Assicurazione

il contratto di assicurazione;

per Polizza

il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;

per Contraente

il soggetto che esclusivamente in nome e per conto degli Assicurati stipula l'assicurazione;

per Amministrazione di appartenenza

il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio;

per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Responsabilità Civile	l'Assicurazione Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005 -art. 2 c.3 n.13 e correlati;
Per Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell' Assicurato o degli aventi diritto;
Per Massimale	la somma massima dovuta dalla Società.

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

ART. 1--DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

In deroga agli art.1892,1893,1894 c.c. il Contraente e' esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati.

ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il valore del contratto è di €. 1.328.916,25, (Unmilionetrecentoventottomilanovecentosedici/25), per anni 5.

Il premio annuo lordo è determinato in €. 265.783,25 (Duecentosessantacinquemilasettecentoottantatremila/25).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il pagamento dei premi verrà eseguito, previo avviso di scadenza da inoltrare all'Ente almeno 60 giorni precedenti, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A. intestato a Lloyd's – IBAN IT 64 T02008 09434 000500015707.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24 del 14 settembre 2021, con scadenze annuali intermedie al 14 settembre di ogni anno.

La polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al

termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta a decorrere dalla prima scadenza annuale, con l'obbligo per la Società di fornire tutte le informazioni in suo possesso relative ai sinistri pagati, riservati e senza seguito, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione dovrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.e.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

Adempimento espletato dalla Società in data 11 agosto 2016, con consegna della della dichiarazione.

ART. 14– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE –(art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società.

~~(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)~~

b) Il contraente appaltatore prende atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

(Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione appaltante e Società aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).

ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA (Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i.)

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 16.

ART. 16 – ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto negli artt. 26, 27, 28 e 29 l'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;

- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale;
- g) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- h) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- j) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- k) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- m) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- n) alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
- o) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- p) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- q) calunnia, ingiuria e diffamazione;
- r) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- s) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- t) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto.

Sono altresì esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.

Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 17 -- ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 18 -- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a

disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 19 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla pretesa risarcitoria si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

~~Qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico c/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.~~

ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di € 500.000,00 per ciascun Sinistro e nel limite di un Massimale per singolo Assicurato per sinistro di € 500.000,00 ed un Massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00, senza detrazione di una franchigia (Allegato 2).

ART. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 24 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.

ART. 25 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
- c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

§ 3 ESTENSIONI

ART. 26 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende inoltre i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Tale garanzia vale nell'ambito di un massimale pari al 20% dei limiti di indennizzo indicati all'art.22

ART. 27 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 19 lett. n), comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

Tale garanzia vale nell'ambito di un massimale pari al 30% dei limiti di indennizzo indicati all' art. 22.

ART. 28 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 19 lett. m.), comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno fino ad un massimale pari al 30% dei limiti di indennizzo indicati all' art. 22.

ART. 29 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 lett. f), comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno fino ad un massimale pari al 20% dei limiti di indennizzo indicati all'art. 22.

§ 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 30 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 31 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 32- OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dall'art. 145 del D.P.R. 5/10/2010 nr. 207- Regolamento di esecuzione D. Lgs. 163/2006 - Codice degli Appalti.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistentzaps@pecps.interno.it

ART. 33 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO


Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 22 pagine scritte per intero, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono, la Società con firma autografa e il Fondo Assistenza con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO

Fornito da:
TECHNIA TECNOLOGIE
Codice fiscale: 04722640297
Viale C.so 22-23-2016 11-22-41 e 0443-2019 11-22-41
Certificato elettronico da: Tribunale di Genova, Tribunale di Genova CA, Tribunale di Genova Tribunale di Genova S.p.A.
Riferimento normativo: Legge 14-06-2015 16-52-02
Approvato digitalmente

LLOYD'S DI LONDRA
Sindacato Leader
MARKETFORM




L'UFFICIALE ROGANTE

Fornito da:
LLOYD'S DI LONDRA
Codice fiscale: 01176420150
Viale C.so 22-23-2016 11-22-41 e 0443-2019 11-22-41
Certificato elettronico da: Tribunale di Genova, Tribunale di Genova CA, Tribunale di Genova Tribunale di Genova S.p.A.
Riferimento normativo: Legge 14-06-2015 16-52-02
Approvato digitalmente

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Società dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.



ALLEGATO A
CONTINUA RCT



Handwritten signature and initials.

Spettabile
Fondo di assistenza per il Personale della Polizia di Stato
Via Castro Pretorio n. 5
00185 Roma (RM)

UFFICIO ITALIANO
DEI LLOYD'S

Allegato 1b - Offerta economica Lotto n.1

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

LOTTO n. 1 - RCT

Copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:

CIG n. 6460385E57
C.U.P D81F12000040005

La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano il 24.10.1963, nazionalità italiana, residente in Milano, viale Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F205B, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi, 86, codice fiscale 07585850584, partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: gare@lloyds.com, si obbliga *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati. Con la consegna della presente offerta economica dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara. Dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta. Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

OFFRE
IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER MARKETFORM

PREMIO ANNUO LORDO A CARICO DELL'ENTE:

€ 265.783,25

Euro Duecentosessantacinquemila settecentottantatre,venticinque

Milano, 16 marzo 2016

Handwritten signature of Nicoletta Andreotti
Nicoletta Andreotti
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy
C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150

Handwritten initials.

ALLEGATO 2
CONTINUED OCT

Spettabile
Fondo di assistenza per il Personale della Polizia di Stato
Via Castro Pretorio n. 5
00185 Roma (RM)

UFFICIO ITALIANO
DEI LLOYD'S

Allegato 1.a – Offerta Tecnica Lotto n. 1

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

La sottoscritta Nicoletta Andreotti nata a Milano il 24.10.1963, nazionalità italiana, residente in Milano, viale Argonne, 20, codice fiscale NDRNLT63R64F205B, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, avente sede legale e domicilio fiscale in Milano, Corso Garibaldi, 86, codice fiscale 07585850584, partita I.V.A. 10655700150, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: gare@lloyds.com, si obbliga *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati. Con la consegna della presente scheda tecnica dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara. Dichiara *in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM* altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta. Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196

PROPONE

in nome e per conto del Sindacato leader MARKETFORM

**SCHEMA DI QUOTAZIONE
MASSIMALI COPERTURA R.C.T.**

CIG n. 6460385E57
C.U.P D81F12000040005

1.- Massimali copertura R.C.T.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte con massimali inferiori ai seguenti :

- a) Massimale per singolo assicurato € 500.000,00
- b) Massimale per singolo sinistro € 500.000,00
- c) Massimale annuo in aggregato, globale su tutte le figure assicurate € 1.500.000,00

- aumento offerto sul massimale a) [€ 500.000,00]:
+ € 0,00

- aumento offerto sul massimale b) [€ 500.000,00]:
+ € 0,00

- aumento offerto sul massimale c) [€ 1.500.000,00]:
+ € 0,00

Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86
Tel. +39 02 6378881 - Telefax +39 02 63788850
www.lloyds.com/italy
C. F. 07585850584 - P.I. 10655700150

2. Franchigia

Per la franchigia sarà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Assicurato ovvero la franchigia più bassa ovvero nulla.

€ 0.00

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano una franchigia superiore a € 2500.00.

3. Proposta migliorativa di copertura supplementare

Proposta migliorativa che preveda una copertura R.C.T. supplementare per i rischi residuali, con attivazione separata, singola e volontaria, con oneri esclusivamente a carico del interessato:

SI

NO

Si allega alla presente proposta supplementare

Milano, 16 marzo 2016



Nicoletta Andreotti
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia



**Fondo di Assistenza
per il personale della Polizia di Stato**

LLOYD'S

Allegato 1 - Circolare n 559/C/10/73

**COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ
CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.**

LOTTO N. 1 - CIG 6460385E57

**Decorrenza dalle ore 24.00 del 14.09.2016
Scadenza alle ore 24:00 del 14.09.2021**



Categorie assicurate

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg, del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni.

Esclusioni

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
- abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale;
- furto e rapina commessi dall'assicurato;
- esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

Esclusioni

- circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
- illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- calunnia, ingiuria e diffamazione;

Esclusioni

- attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto.
- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia;
- la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato

LLOYD'S

Massimali

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un

- Massimale di € 500.000,00 per ciascun Sinistro
- Massimale di € 500.000,00 per singolo Assicurato
- Massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00
- Franchigia Assente

Denuncia dei sinistri

L'Assicurato denuncerà i sinistri personalmente al Coverholder Assigeco inviando il modulo di denuncia (allegato) ai seguenti indirizzi:

Assigeco S.r.l.

Via Carlo Crivelli 26, 20122 Milano

Tel 02.80.637.600

Fax 02.80.637.564

Email claims@lloyds@assigeco.it

PEC sinistri@pec.assigeco.it

L'assicurato informa gli Assicuratori della polizza che in data ____/____/____ è venuto a conoscenza per la prima volta di fatti, notizie, circostanze o situazioni che hanno determinato o potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata, con riferimento ad atti o fatti posti in essere successivamente alla data del 14/09/2016

Gestione dei sinistri

Assigeco ad ogni sinistro ricevuto procederà:

- all'inserimento del sinistro nel proprio database;
- all'invio della documentazione ricevuta e della polizza allo studio peritale incaricato dagli Assicuratori indicando il proprio numero di sinistro;
- alla supervisione della gestione del sinistro da parte dello studio peritale incaricato dagli Assicuratori;

MODULO DI DENUNCIA DEI SINISTRI

RC Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Gli Assicuratori La invitano a:

1. compilare il presente questionario.
2. redigere una relazione confidenziale sui fatti all'origine del sinistro (e in ogni caso a rispondere alle informazioni richieste nel paragrafo 4b), predisporre copia di eventuali atti giudiziari ed ogni altro documento rilevante.
3. trasmettere nel più breve tempo possibile la suindicata documentazione ad uno dei seguenti recapiti:

Assigeco S.r.l.

Via Carlo Crivelli 26, 20122 Milano

Tel 02.80.637.600

Fax 02.80.637.564

Email: claimsloyds@assigeco.it

PEC: sinistri@pec.assigeco.it

Si rammenta che senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese connesse all'argomento del contendere

1. DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

Cognome:		Nome:	
Indirizzo:			
CAP:		Città:	
Provincia:		Data di nascita:	/ /
Indirizzo email:			
Recapito telefonico:			
Inquadramento corrente:	[] In Servizio		
	[] Cessato: indicare causa e data d'effetto		
	[] Morte	[] Pensionamento	
	[] Licenziamento	[] Altro: _____	
	[] In Servizio presso altro Ente della PP.AA. (indicare quale e data di effetto):		

2. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA

Numero di polizza:			
Contraente:			
Assicurato:			
Decorrenza:	/ /	Scadenza:	/ /
Massimale:		Franchigia:	
Data di Retroattività:	/ /	Ultrattività:	/ /
Ultimo premio pagato in data:	/ /		
All'intermediario:			

3. SINISTRO

Si informano gli Assicuratori della polizza di cui sopra che in data ____/____/____ il sottoscritto è venuto a conoscenza per la prima volta di fatti, notizie, circostanze o situazioni che hanno determinato o potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dal sottoscritto, con riferimento ad atti o fatti posti in essere successivamente alla data di validità dell'assicurazione di cui sopra, nel modo indicato in seguito:

- Invito a Dedurre dalla Corte dei Conti
- Informazione di garanzia
- Atto di citazione
- Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. Art 696 c.p.c.
- Richiesta risarcimento danni/reclamo
- Indagine della Corte dei Conti
- Procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale
- Verbale di Identificazione
- Altro (specificare): _____

4. INFORMAZIONI RILEVANTI

4a) Dati relativi al danneggiato/reclamante:

Cognome:		Nome:	
Indirizzo:			
CAP:		Città:	
Provincia:		Data di nascita:	/ /
Indirizzo email:			
Recapito telefonico:			
Legale incaricato:		Indirizzo:	
Città:		Provincia:	
Indirizzo email:		Recapito telefonico:	

4b) Descrizione dell'evento lesivo all'origine della pretesa risarcitoria del reclamante:

Data di accadimento dell'evento lesivo:

--

Tipo di prestazione/servizio dall'esecuzione o mancata esecuzione della quale trae origine la pretesa risarcitoria:

--

Danni lamentati dal danneggiato/reclamante (pretesa risarcitoria):

--

Ruolo svolto dall'Assicurato:

--

Altre persone coinvolte (indicare generalità, ruolo e profili di responsabilità):

--

5. ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

	Compagnia	Decorrenza	Scadenza	Massimale
RC Professionale		/ /	/ /	
RC Ente di Appartenenza		/ /	/ /	
Tutela Legale		/ /	/ /	

6. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- Invito a Dedurre dalla Corte dei Conti
- Informazione di garanzia
- Atto di citazione
- Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
- Richiesta risarcimento danni/reclamo
- Richiesta di relazione da parte dell'Ente di Appartenenza
- Verbale di Identificazione
- Relazione presentata all'Ente di Appartenenza
- Relazione dell'Assicurato
- Polizza RC Professionale contratta con altri Assicuratori
- Polizza RC Patrimoniale dell'Ente di Appartenenza
- Polizza Tutela Legale
- Altro (specificare): _____

7. NOTE / COMMENTI

Qualora l'assicurato venisse in possesso di ulteriore documentazione nei giorni successivi alla denuncia del sinistro, si raccomanda di inviarne immediatamente copia agli Assicuratori.


Si ricorda che ai sensi delle condizioni generali di polizza gli Assicuratori non risponderanno delle spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi stati designati.

Gli Assicuratori assumono, nell'ambito delle garanzie operanti e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale nominando all'uopo e solo ove necessario i legali e/o tecnici.

Gli adempimenti sopra richiesti costituiscono condizione essenziale per l'operatività della Polizza. Ai sensi di legge il dichiarante prende atto che tutti i dati riportati e i documenti acclusi al presente documento saranno acquisiti esclusivamente per le finalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con gli Assicuratori dei Lloyd's.

L'Assicurato, consapevole che eventuali omissioni, false attestazioni e/o reticenze possono comportare l'inoperatività della garanzia assicurativa, dichiara che le informazioni fornite sono complete e veritiere.

Nome:		Luogo:	
Data:	/ /	Firma:	



**CONVENZIONE DEDICATA AL FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE \ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE**
(copre i casi di responsabilità con colpa grave, negligenze, imperizia con danno erariale ed azione della Corte dei Conti)

In riferimento alla Gara Europea aggiudicata ai Lloyd's di Londra per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ed in particolare alla garanzia accessoria ad adesione facoltativa dei singoli assicurati, si comunica che è attiva una piattaforma web dedicata per le adesioni alla copertura del rischio, adesioni facoltative ed a carico del singolo. Di seguito riportiamo il link per richiedere il preventivo e, in caso di accettazione, per emettere la polizza:

POLIZZA RC PATRIMONIALE:

https://portale.assigeco.it/index.php?sez=accesso_esterno&ce=KRN784&im=1222&k=aEbmS9IM

FARE IL PREVENTIVO

- Andare sul sito link sopra riportato
- Registrarsi (in caso di primo accesso) o accedere come utente già registrato
- Procedere la richiesta del preventivo (personalizzandolo se richiesto con le garanzie accessorie)
- Successivamente (entro alcuni minuti), riceverete all'indirizzo di posta elettronica riportato nella registrazione, tutta la documentazione precontrattuale di Vostra spettanza da controllare e nel caso di accettazione poi procedere all'emissione dei documenti contrattuali definitivi.

SCELTA DEL PAGAMENTO ED EMISSIONE POLIZZA

All'interno dell'e-mail è presente il link "procedi" che permette di procedere alla scelta della modalità di pagamento oltre che all'emissione del documento contrattuale definitivo.

E' possibile procedere al pagamento mediante:

- carta di credito: il pagamento viene effettuato subito
- bonifico bancario: il pagamento va effettuato entro 24 ore dall'emissione del documento contrattuale

RESTITUZIONE DOCUMENTI FIRMATI

Completata la procedura l'Assicurato per la restituzione delle copie firmate potrà scegliere tra:

- Utilizzare il nostro servizio gratuito di firma elettronica avanzata del documento contrattuale, evitando ulteriori costi per la stampa e l'invio delle copie cartacee in raccomandata a.r.
- Stampare due copie della polizza e restituirle in originale a mezzo posta all'indirizzo Assigeco S.r.l. - Lloyd's Correspondent - Via Carlo Crivelli, 26 - 20122 Milano c.a.: Ufficio Back Office, allegando in caso di pagamento con bonifico bancario, copia dello stesso

Per eventuali chiarimenti inerenti la procedura on-line potete contattare lo 02.5821041 "Ufficio back office Lloyd's" mentre per qualsiasi necessità inerente il contratto è possibile richiedere chiarimenti a: langelucci@assigeco.it

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, porgo cordiali saluti.

Roma, 14\9\2016

Luca Angelucci

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE
DEI DIPENDENTI POLIZIA DI STATO**

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della polizza.

PROSPETTO PREMI

RC PATRIMONIALE	
Massimale Euro 1.000.000 per sinistro e per periodo di Assicurazione	
Retroattività anni 2	
	Lordo annuo
Dirigente Generale	€ 277,10
Dirigente Superiore	€ 277,10
Primo Dirigente	€ 277,10
Dirigente con incarico di Questore	€ 350,03
Vice Questore aggiunto	€ 262,52
Dirigente / Direttivo Tecnico	€ 350,03
Ispettore / Capo	€ 198,35
Vice Ispettore	€ 198,35
Sovrintendente	€ 198,35
Assistente	€ 198,35
Agente	€ 198,35
Sostituto Commissario	€ 198,35
Commissario Capo	€ 262,32
Estensione retroattività a 5 anni: aumento del +10%	
Estensione CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA DANNI MATERIALI: + 20%	

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

La persona che stipula il contratto di assicurazione.

Assicurato

Il Contraente.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Assicuratori

Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's Of London.

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede in Italia l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONBAILE
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato ufficiale, agente o comunque componente del personale della Polizia di Stato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione mediante la Corte dei Conti, che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

Art. 14 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende l'azione di rivalsa per le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende l'azione di rivalsa per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 16 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si precisa che la copertura è pienamente operante anche se l'Assicurato non ha seguito un idoneo corso, se tale corso non gli viene richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 17 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una Perdita Patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

Art. 18 - Perdite Patrimoniali per le attività di acquisizione in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 19 - Massimale - Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. Restano fermi i limiti di Indennizzo stabiliti all'Art. 22 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art. 13.1;
 - b) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
 - c) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - d) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005;
 - f) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
 - g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - h) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
 - i) responsabilità professionale medica;
 - j) calunnia ingiuria e diffamazione
 - k) attività svolta da taluno degli Assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati
 - l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito dalla presente Polizza;
 - m) Esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche
- nonché per i Danni:
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, non oltre anni (vedasi quanto indicato nella scheda di copertura) prima della data di inizio della Durata del Contratto, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 22 - Garanzia postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (Due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 24 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 22 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dagli incarichi istituzionali per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 26 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 27 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta a titolo di risarcimento superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 22, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Cessazione del contratto
- Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 22 - Garanzia postuma
- Art. 24 - Persone non considerate terzi
- Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione
- Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"

Data

L'Assicurato

APPENDICE 1

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI TECNICI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Art. 20 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge.

Condizioni addizionali

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti così come previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione;
- le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- l'attività di Responsabile del Procedimento.

Esclusioni addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese dell'Assicurato o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore.

APPENDICE 2

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI LEGALI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Legale come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di Legale come definito.

**CONDIZIONE PARTICOLA AGGIUNTIVA
(OPERANTE SOLO SE INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA)**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato la presente condizione aggiuntiva "Responsabilità Civile Per Danni Materiali e Corporali Verso Terzi" gli Assicuratori risponderanno come da definizione sotto riportata.

RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile ed Amministrativa, Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dagli Assicuratori dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuto o riconducibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale medico, paramedico e veterinario l'estensione di cui sopra è limitata ai soli danni materiali con esclusione di qualsiasi danno direttamente o indirettamente riconducibile a danni corporali.

A maggior chiarimento contrattuale per gli addetti e/o i delegati al servizio di ingegneria clinica la validità della copertura è estesa sia ai danni materiali che quelli corporali.

~~Resta espressamente confermato che la presente garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute nei limiti temporali previsti nelle condizioni generali di polizza.~~

MODULO DI DENUNCIA DEI SINISTRI

RC Patrimoniale Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Gli Assicuratori La invitano a:

1. compilare il presente questionario.
2. redigere una relazione confidenziale sui fatti all'origine del sinistro (e in ogni caso a rispondere alle informazioni richieste nel paragrafo 4b), predisporre copia di eventuali atti giudiziari ed ogni altro documento rilevante.
3. trasmettere nel più breve tempo possibile la suindicata documentazione ad uno dei seguenti recapiti:

Assigeco S.r.l.

Via Carlo Crivelli 26, 20122 Milano

Tel 02.80.637.600

Fax 02.80.637.564

Email: claimsloyds@assigeco.it

PEC: sinistri@pec.assigeco.it

Si rammenta che senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese connesse all'argomento del contendere

1. DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

Cognome:		Nome:	
Indirizzo:			
CAP:		Città:	
Provincia:		Data di nascita:	/ /
Indirizzo email:			
Recapito telefonico:			
Inquadramento corrente:			
<input type="checkbox"/> In Servizio			
<input type="checkbox"/> Cessato: indicare causa e data d'effetto			
<input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Pensionamento			
<input type="checkbox"/> Licenziamento <input type="checkbox"/> Altro: _____			
<input type="checkbox"/> In Servizio presso altro Ente della PP.AA. (indicare quale e data di effetto):			

2. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA

Numero di polizza:			
Contraente:			
Assicurato:			
Decorrenza:	/ /	Scadenza:	/ /
Massimale:		Franchigia:	
Data di Retroattività:	/ /	Ultrattività:	/ /
Ultimo premio pagato in data:	/ /		
All'intermediario:			

3. SINISTRO

Si informano gli Assicuratori della polizza di cui sopra che in data ____/____/____ il sottoscritto è venuto a conoscenza per la prima volta di fatti, notizie, circostanze o situazioni che hanno determinato o potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dal sottoscritto, con riferimento ad atti o fatti posti in essere successivamente alla data di retroattività dell'assicurazione di cui sopra, nel modo indicato in seguito:

- Invito a Dedurre dalla Corte dei Conti
- Informazione di garanzia
- Atto di citazione
- Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. Art 696 c.p.c.
- Richiesta risarcimento danni/reclamo
- Indagine della Corte dei Conti
- Procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale
- Verbale di Identificazione
- Altro (specificare): _____

4. INFORMAZIONI RILEVANTI

4a) Dati relativi al danneggiato/reclamante:

Cognome:		Nome:	
Indirizzo:			
CAP:		Città:	
Provincia:		Data di nascita:	/ /
Indirizzo email:			
Recapito telefonico:			
Legale incaricato:		Indirizzo:	
Città:		Provincia:	
Indirizzo email:		Recapito telefonico:	

4b) Descrizione dell'evento lesivo all'origine della pretesa risarcitoria del reclamante:

Data di accadimento dell'evento lesivo:

--

Tipo di prestazione/servizio dall'esecuzione o mancata esecuzione della quale trae origine la pretesa risarcitoria:

--

Danni lamentati dal danneggiato/reclamante (pretesa risarcitoria):

--

Ruolo svolto dall'Assicurato:

--

Altre persone coinvolte (indicare generalità, ruolo e profili di responsabilità):

--

5. ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

	Compagnia	Decorrenza	Scadenza	Massimale
RC Professionale		/ /	/ /	
RC Ente di Appartenenza		/ /	/ /	
Tutela Legale		/ /	/ /	

6. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- Invito a Dedurre dalla Corte dei Conti
- Informazione di garanzia
- Atto di citazione
- Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
- Richiesta risarcimento danni/reclamo
- Richiesta di relazione da parte dell'Ente di Appartenenza
- Verbale di Identificazione
- Relazione presentata all'Ente di Appartenenza
- Relazione dell'Assicurato
- Polizza RC Professionale contratta con altri Assicuratori
- Polizza RC Patrimoniale dell'Ente di Appartenenza
- Polizza Tutela Legale
- Altro (specificare): _____

7. NOTE / COMMENTI

Qualora l'assicurato venisse in possesso di ulteriore documentazione nei giorni successivi alla denuncia del sinistro, si raccomanda di inviarne immediatamente copia agli Assicuratori.

Si ricorda che ai sensi delle condizioni generali di polizza gli Assicuratori non risponderanno delle spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi stati designati.

Gli Assicuratori assumono, nell'ambito delle garanzie operanti e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale nominando all'uopo e solo ove necessario i legali e/o tecnici.

Gli adempimenti sopra richiesti costituiscono condizione essenziale per l'operatività della Polizza.

Ai sensi di legge il dichiarante prende atto che tutti i dati riportati e i documenti acclusi al presente documento saranno acquisiti esclusivamente per le finalità di cui al contratto di copertura assicurativa stipulato con gli Assicuratori dei Lloyd's.

L'Assicurato, consapevole che eventuali omissioni, false attestazioni e/o reticenze possono comportare l'inoperatività della garanzia assicurativa, dichiara che le informazioni fornite sono complete e veritiere.

Nome:		Luogo:	
Data:	/ /	Firma:	

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Rep. n. 6

TUTELA LEGALE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

Lotto n. 2 **RIF. CIG: 64604167EE**
RIF. CUP: D81F12000040005

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA

INDICE

PREMESSE

A) DEFINIZIONI

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 10 FORO COMPETENTE
- Art. 11 ONERI FISCALI
- Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 13 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 14 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

- ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 16 ESCLUSIONI
- Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 19 DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 20 GESTIONE DEL SINISTRO
- Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 23 COPERTURA A SECONDO RISCHIO
- Art. 24 SPESE GARANTITE
- Art. 25 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
- Art. 26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Contratto in forma pubblica amministrativa, redatto a seguito dell'espletamento della gara in ambito europeo mediante procedura aperta, regolamentata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti), finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, incrementi alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Lotto n. 2) Tutela Legale

CIG: 64604167EE CUP: D81F12000040005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. Valter Zibellini, ~~Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato~~, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

1) La D.ssa Tiziana TERRIBILE, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/418 e 419 in data 19 maggio 2016, la quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

2) il Sig. Pietro PIPITONE nato a Ingolstadt (Germania) il 15/6/1967 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG (di seguito denominata Società), con sede legale in Colonia D-50679 DEUTZ STRASSE 46 (Germania), il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05377040968, n. REA MI-1817212 con oggetto

sociale meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano in data 6/6/2016.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 27 ottobre 2014, verbale n. 290, ha autorizzato l'espletamento delle procedure di gara finalizzate alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ponendo a base d'asta, per il Lotto n. 2), l'importo complessivo € 4.123.955,45 (per l'intera durata prevista in anni cinque, a partire dalla data di attivazione del servizio) - importo annuale € 824.791,089;

- il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti;

- entro il termine del 17 marzo 2016 sono pervenute n. 2 offerte;

- con decreto del 30 marzo 2016 il Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza ha nominato la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del 28 giugno 2016 è venuta nella determinazione di valutare quale offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente al Lotto n. 2), Tutela Legale CIG: 64604167EE, quella della Compagnia "ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-Ag- Rappresentanza Generale per l'Italia" con sede operativa a Milano in Via Francesco Guicciardini n. 6 che ha indicato nell'offerta economica il seguente premio annuo lordo a carico dell'Ente: € **786.912,50** (Allegato 1);

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza n. 559/C/10/73, in data 1° agosto 2016, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sulla citata Società, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 1000 939007 di €. 78.691,25 pari al 10% del valore del contratto di €. 786.912,50 emessa in data 6/9/2016 dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A. – Ag. CAAR Genova, con sede Sociale e Direzione Generale in via Mecenate, 90 – 20138 Milano, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 113 e 75 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
3. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti;
4. ~~il riscontro documentale, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandolo .~~

Le premesse di cui sopra, e gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

CONSIDERATO CHE

il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti da:

- a) Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni)
- b) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del Testo del Codice civile) e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti richiamati

- c) Legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di Assistenza per il personale della P.S.)
- d) D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 (Approvazione Statuto del Fondo di Assistenza)
- e) Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)
- f) Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza)
- g) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)
- h) Legge 23 maggio 1997 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione)
- i) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002)
- ~~j) D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003)~~
- k) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- l) Legge 31 maggio 2005, n. 89 (Conversione in legge , con modificazioni, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- m) D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- n) D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- o) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché dalle successive disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- p) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- q) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- r) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- s) D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)
- t) D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- u) D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo)
- v) Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- w) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
- x) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- y) Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (art. 26: spese pubblicazione avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario)
- z) Legge 11.08.2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

aa) Legge n. 89 del 23 giugno 2014, art. 26, comma 7-bis “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;

bb) contratto nonché dall’offerta tecnica della Società che le parti, in possesso di copia dei predetti atti, comprensivi di allegati, dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica.

nonché dai seguenti atti:

cc) Determinazione n. 7 del 11 settembre 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

dd) Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. (modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e 5 giugno 2013)

~~ee) Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici~~

ff) Delibera n. 102/2014: Attività dell’A.N.AC. a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.

La Società contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

A) DEFINIZIONI

per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;
per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Tutela Legale	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati.
Per Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell' Assicurato o degli aventi diritto
Per Massimale	la somma massima dovuta dalla Società

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

9/21

In deroga agli art.1892,1893,1894 c.c. il Contraente e' esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il valore del contratto è di €. 3.934.562,50. (Tremilioninovecentotrentaquattromila-cinquecentosessantadue/50), per anni 5.

Il premio annuo lordo è determinato in €. 786.912,50 (settecentoottantasei-milanovecentododici/50).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^ semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il pagamento dei premi verrà eseguito, previo avviso di scadenza da inoltrare all'Ente almeno 60 giorni precedenti, mediante bonifico bancario presso Credito Valtellinese S.c., Viale Corsica, 55 – 20133 Milano - intestato a ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG Rappresentanza Generale per l'Italia – IBAN IT 29 N052160161000000001881.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

10/21

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 del 14 settembre 2016 fino alle ore 24 del 14 settembre 2021 con scadenze annuali.

La presente polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta dalla prima scadenza annuale, con l'obbligo per la Società di fornire tutte le informazioni in suo possesso relative ai sinistri pagati, riservati e senza seguito, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione dovrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

ART. 14– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ~~(art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).~~

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società.

(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)

b) Il contraente appaltatore prende atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

(Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e la Società aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).

ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA (Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i.)

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

ART. 15– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o

con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, o nei casi di cui all'art.530 del Codice di Procedura Penale.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L .n.152/75 e art. 18 L. n 135/97.

Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo il disposto dell'Art. 16 – a) che segue.

ART. 16 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) ~~le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertate con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato~~
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese relative a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se l'assicurato in qualità di conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.

209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- h) le spese relative a casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- i) le spese relative a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- j) le spese per qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- k) le spese relative a controversie tra Assicurati e a controversie tra Assicurati e Contraente.

ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche c/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;

- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società' o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 19 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

ART. 20 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato nella denuncia del sinistro comunica alla Società il legale nominato per la tutela dei suoi interessi, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti; la Società prende atto della designazione del legale.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società. Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

Qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per

giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 22 - LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 100.000,00. per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro pari a € 3.000,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso (Allegato 2).

ART. 23 - COPERTURA A "SECONDO RISCHIO"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

ART. 24– SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;

- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio c/o di un consulente tecnico di parte;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

ART. 25 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così articolato:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Società.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dal D.P.R. 5/10/2010 nr. 207 Regolamento di esecuzione D. Lgs.163/2006 del Codice dei Contratti, art. 145.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenze@pecps.interno.it.

ART. 26-INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 21 pagine scritte per intero, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO


ROLAND RECHTSSCHUTZ
VERSICHERUNGS AG
Firmato da: Pietro Bruson
Data: 14/09/2016 14:24:11

Firmato da
TIZIANA FERRELLI
Codice fiscale: 016729404642168
Valido dal: 02-25-2016 12:22:41 al: 09-09-2019 12:22:41
Certificato emesso da: TI Trust Technologies spa & Ministero dell'Interno CA - Telecom Italia Trust Technologies S.p.A. IT
Elemento personale: Signo@Tiz 14-09-2016 14:24:11
Approvo il documento

L'UFFICIALE ROGANTE

Firmato da
PIETRO BRUSON
Codice fiscale: 030179407090000
Valido dal: 14-09-2016 14:24:11 al: 14-09-2019 14:24:11
Certificato emesso da: TI Trust Technologies spa & Ministero dell'Interno CA - Telecom Italia Trust Technologies S.p.A. IT
Elemento personale: Signo@Pbr 14-09-2016 14:24:11
Approvo il documento

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Società dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.



ALLEGATO 4
Allegato 2b - Offerta Economica Lotto n.2
[Handwritten signatures]

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

COPERTURA INERENTE LE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

LOTTO n. 2 – Tutela legale

Copertura della tutela legale inerente alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:

CIG n. 64604167EE

CUP n. D81F12000040005

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-Ag
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP
[Handwritten signature]

L'Impresa/e di Assicurazioni sottoscritta/e si obbliga/no a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati.
Con la consegna della presente offerta economica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.
L'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.
Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

PREMIO ANNUO LORDO A CARICO DELL'ENTE: € _____ € 786.912,50 _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA SINGOLA ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG
Codice Fiscale 05377040968 Partita IVA 05377040968
Sede legale COLONIA D-50679 DEUTZ-KALKER STRASSE 46

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Allegato 2b – Offerta Economica Lotto n.2

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione Percentuale di ritenzione 100%

Delegataria/Mandataria **ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

Direttore Generale

data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante di ciascuna Impresa.

Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.

Luogo e data MILANO 11/03/2016

IL DICHIARANTE

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(N. B. In caso di coassicurazione, ciascuna Compagnia deve sottoscrivere la scheda).

Allegato: copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente modulo si rinvia alle indicazioni sulla compilazione riportate nel Disciplinare di Gara che dovranno comunque essere rese ad integrazione di quanto sopra riportato.

La compilazione del modulo conforme a quanto richiesto dagli atti di gara o non sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti, anche in raggruppamento, in coassicurazione ed altre forme di

compartecipazione indicate dalla stazione appaltante, e dalle figure societarie o altri soggetti ed entità giuridiche riconosciute o indicate, comporta l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

2/2

CIG 64604167EE
CUP n. D81F12000040005

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Gulciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP



COPERTURA DELLA TUTELA LEGALE INERENTE LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

L'Impresa/e di Assicurazioni sottoscritta/e si obbliga/no a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati.
 Con la consegna della presente scheda tecnica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.
 L'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.
 Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

**SCHEDA DI QUOTAZIONE
 MASSIMALI COPERTURA TUTELA LEGALE**

CIG 64604167EE

C.U.P D81F12000040005

1. Massimali per sinistro e per persona a base d'asta su cui operare l'offerta a rialzo.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano massimali inferiori ai seguenti:

a) Massimale per singolo sinistro € 45.000,00

b) Massimale per singolo assicurato € 15.000,00

- offerta massimale a):

€ 150.000,00

- offerta massimale b):

€ 100.000,00

2. Franchigia

Per la franchigia sarà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Assicurato ovvero la franchigia più bassa ovvero nulla:

€ 3.000,00

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano una franchigia superiore a € 3.000,00.

3. Offerta di copertura supplementare¹

Previsione di una copertura supplementare, il cui valore è ricompreso nei massimali come sopra specificati:



SI



NO

¹ Previsione di copertura assicurativa nel caso in cui il giudizio stesso si concluda con prescrizione.

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA

SINGOLA ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG

Codice Fiscale 05377040968

Partita IVA 05377040968

Sede legale COLONIA D-50679 DEUTZ STRASSE 46

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sede legale _____

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione Percentuale di ritenzione

Delegataria/Mandataria

Coassicuratrice/Mandante

Coassicuratrice/Mandante

Coassicuratrice/Mandante

data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00052, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

[Firma] Direttore Generale

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante di ciascuna Impresa.

Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.

Luogo e data MILANO 11/03/2010

IL DICHIARANTE

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

(N. B. In caso di coassicurazione, ciascuna Compagnia deve sottoscrivere la scheda).

Allegato: copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente modulo si rinvia alle indicazioni sulla compilazione riportate nel Disciplinare di Gara che dovranno comunque essere rese ad integrazione di quanto sopra riportato.

La compilazione del modulo difforme a quanto richiesto dagli atti di gara o non sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti, anche in raggruppamento, in coassicurazione ed altre forme di compartecipazione indicate dalla stazione appaltante, e dalle figure societarie o altri soggetti ed entità giuridiche riconosciute o indicate, comporta l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

Allegato 2 – Circolare n 559/C/10/73

TUTELA LEGALE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

INDICE

1-Assicurati.....	pg2
1.1 Chi copre?.....	pg2
2-Termini di durata della copertura.....	pg2
3-Ambito della copertura.....	pg2
3.1 Cosa copre?.....	pg2
3.2 Anche per imputazioni dolose?.....	pg3
4-In quali casi opera la garanzia?.....	pg3
5- Spese.....	pg4
5.1 Quali sono le spese coperte?.....	pg4
5.2 Spese non coperte dalla presente garanzia.....	pg5
6- Estensione territoriale della copertura.....	pg6
7-Sinistri.....	pg6
7.1 Quando il sinistro è coperto?.....	pg6
7.2 Cosa fare in caso di sinistro?.....	pg8
7.3 Come viene gestito il sinistro? (Scelta del legale periti ecc..).....	pg8
7.4 Cosa fare in caso di sinistro.....	pg10
8- Cosa succede se non sono più in servizio?.....	pg10
9- Massimali e franchigie.....	pg11
10- Cosa succede se ho già stipulato una polizza che copre il medesimo rischi..	pg12

***La presente scheda informativa è un estratto delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

1 Assicurati

1.1 Chi copre?

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

2 Termini di durata della copertura

La copertura è attiva dalle ore 24,00 del 14/09/2016 fino alle ore 24 del 14/09/2021

3 Ambito della copertura

3.1 Cosa copre?

La presente copertura tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all' espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

3.2 Anche per imputazioni dolose?

Sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, o nei casi di cui all'art.530 del Codice di Procedura Penale.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

4 In quali casi e come opera la garanzia

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n. 135/97.

Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere.

Esempio 1

L'Avvocatura competente non esprime parere sulla congruità rilevando che i fatti oggetto del procedimento sono connessi meramente allo status di poliziotto e non allo svolgimento di compiti istituzionali.

Le spese legali ammontano a €11.000,00

La Compagnia sosterrà le spese per un valore di €8.000,0 (al netto della franchigia di €3.000,00)

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Esempio 2

Assicurato imputato penalmente per lesioni aggravate

L'Ente copre le spese legali ma l'Avvocatura dello Stato ritiene l'ammontare delle spese legali non congrue e rimborsa l'Assicurato come segue:

Spese presentate a rimborso €14.000,00

Spese rimborsate all'Assicurato dal Avvocatura dello Stato €8.000,00

La Compagnia rimborserá all'assicurato €3.000,00 (al netto della franchigia di €3.000,00)

5 Spese

5.1 Quali sono le spese coperte?

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

5.2 Spese non coperte dalla presente garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertate con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese relative a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se l'assicurato in qualità di conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- h) le spese relative a casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- i) le spese relative a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall' ACI;
- j) le spese per qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l' Assicurato;
- k) le spese relative a controversie tra Assicurati e a controversie tra Assicurati e Contraente.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

6 Estensione territoriale della copertura

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

7 Sinistri

7.1 Quando il sinistro è coperto?

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione (14/09/2016-14/09/2021). I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti **nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento**; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società **entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.**

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

ESEMPIO 1:

All'Assicurato viene notificato il 29.03.2016 un avviso di garanzia relativo a fatti/atti risalenti al 12.9.2015.

L'insorgenza del sinistro è da intendersi precontrattuale, **quindi il sinistro non è in garanzia.**

ESEMPIO 2:

Durante un arresto avvenuto il 01.02.2017 purtroppo il fermato ha un malore e muore.

Agli agenti che hanno effettuato l'operazione viene notificato un avviso di garanzia riferito al medesimo fatto.

Questo è da intendersi come sinistro unico e rientra in garanzia in quanto il fatto è avvenuto nel periodo di validità dell'assicurazione.

ESEMPIO 3:

A Mario Rossi agente di Polizia il 14.07.2022 viene notificato un avviso di garanzia per fatti accaduti nel 03.04.2021

La garanzia è operante (entro 12 mesi dalla cessazione del contratto la garanzia resta efficace purché relativi al periodo di validità contrattuale)

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

7.2 Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- Anagrafica completa del Assicurato
- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

7.3 Indirizzi e numeri utili

La documentazione sopra riportata potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:

Tramite indirizzo pec:

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it

Tramite posta ordinaria:

dapiran@aecunderwriting.it

Per posta:

AEC SpA

Ufficio Sinistri

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

Per qualsiasi informazione inerente l'apertura del sinistro contattare il referente di struttura :

Elena Dapiran

Tel: + 39 06 45651817

fax: + 39 06 45443142

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a:

Matteo Tabacco

Telefono: +39 02 776775 - 42

Mobile: +39 335 5369920

Telefax: +39 02 776775 - 39

Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it

ATTENZIONE

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

7.4 Come viene gestito il sinistro? (Scelta del legale periti ecc..)

L'assicurato nella denuncia del sinistro comunica alla Società il legale nominato per la tutela dei suoi interessi, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti; la Società prende atto della designazione del legale.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società.

8 Cosa succede se non sono più in servizio?

Qualora, **durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società **nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.**

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

ESEMPIO:

Mario Rossi agente di Polizia dopo anni di servizio decide di andare in pensione questo accade nel 2018.

Nel 2025 gli viene notificato un avviso di garanzia per fatti risalenti al 2017

La Garanzia è operante.

9 Massimali e franchigie

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 100.000,00 per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro pari a € 3.000,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso

Esempio:

Costi legali: €10.000,00

Franchigia assoluta €3.000,00

Somma riconosciuta €7.000,00

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

10 Cosa succede se ho già stipulato o stipulo una garanzia che copre il medesimo rischio?

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Dati di polizza

Polizza n° 82.0102388
Decorrenza 14.09.2016
Scadenza 14.09.2021

Assicurato

Assicurato

Domicilio/C.A.P./Città

Provincia

Telefono e/o cellulare

E-mail

Descrizione dettagliata del sinistro; data di avvenimento, descrizione del fatto e indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte.

Documenti allegati (la completezza della documentazione fornita facilita la gestione del sinistro)

- Copia della corrispondenza intercorsa.
- Copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, ecc.).
- In caso di procedimento penale, copia dell'informazione di garanzia o di ogni altro atto notificato all'assicurato.

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rende garante della sua esattezza.

_____, li _____

L'assicurato: _____

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy riportata nel presente documento e pertanto di:

- acconsentire al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'Informativa Privacy;

Si

No

- acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di come descritto dell'Informativa Privacy e per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

Si

No

- acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi di soggetti terzi, come descritto al p.to 2 lett. iii) dell'Informativa Privacy.

Si

No

....., li

.....
NOME

.....
COGNOME

.....
FIRMA

Proposta per
Copertura ROLAND - TOP-MANAGER
per dipendenti della Polizia di Stato

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11)
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP 2011, Edizione: 01.11.11)
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Danni Patrimoniali (CS - DP 2012, Edizione: 01.11.2012)
nonché le condizioni particolari qui in seguito indicate.

Contraente

Il dipendente della Polizia di Stato

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Guicciardini, 6
I-20129 Milano (MI)
è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (tutela legale) nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.

Persone assicurate

Il contraente nell'espletamento delle sue funzioni e/o mansioni come da descrizione delle attività.

Variazione delle persone e/o delle funzioni

A parziale deroga dell'art. 8 CTG 2011, se durante l'anno assicurativo il numero e/o le funzioni delle persone assicurate subisce una variazione il Contraente deve comunicare a ROLAND immediatamente l'avvenuta variazione. Di seguito ROLAND comunicherà, attraverso appendice, l'avvenuta variazione e il relativo premio.

Descrizione delle attività

dipendente della PA

Massimale di copertura

€ 50.000,00 / € 25.000,00 unico per sinistro

Sinistro Unico / secondo Avvocato

A parziale deroga dell'art. 14 (2) CTG 2011, nel caso si verifichi un sinistro unico (art. 13 (2) CTG 2011; art. 8 (1) CSP 2011 e art. 5 CS DP 2000) che abbia attinenza a più di una garanzia del presente contratto, l'assicurato ha il diritto alla scelta di un Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile. Fermo ed invariato il resto.

Scoperto Lo scoperto ammonta a 10,00% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.

Premio Il premio annuale è di
 € _____ incluso il 21,25% per imposta assicurativa

Inquadramento Assicurato	Massimale € 50.000,00	Massimale € 25.000,00
Sindaci, Amministratori, RUP, Direttori	€ 340,00	€ 260,00
Dirigenti, Funzionari, Responsabili e Quadri	€ 315,00	€ 240,00
Dipendenti semplici	€ 216,00	€ 166,00

Intermediario Società
 AEC SpA
 Piazza delle Muse 7-00197 (RM)

Assistenza in caso di sinistro In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 Ufficio Sinistri
 Via Guicciardini, 6
 I-20129 Milano (MI)
 Telefono: +39 02 776 775 0
 Telefax: +39 02 776 775 39
 e-mail: info@roland-italia.it

Clausole / Deroche

Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza. Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con l'ente) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 e-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legaimail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
 Imprese IVASS

Tutela legale penale universale

Ambito di validità territoriale	Europa
Copertura base	<p>A) Procedimenti penali La garanzia comprende</p> <ul style="list-style-type: none"> • la difesa dall'accusa di aver commesso un reato; • l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). <p>Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un reato colposo; • un reato doloso, <p>così come specificato all'art. 5 CSP 2011</p> <p>B) Illeciti amministrativi La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.</p>

Giurisdizioni Speciali/ Cassazione / Corte Costituzionale	Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissequestro	La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP 2011).
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libera scelta del legale e del domiciliatario	<p>Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.</p> <p>Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.</p>
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Massimale di copertura	<p style="text-align: center;"><u>Nel massimale di copertura sono ricompresi:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">diritti e onorari dell'avvocato</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>spese viaggio dell'avvocato</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>spese viaggio dell'assicurato</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>spese per CTU</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>spese di traduzione</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>spese per la ricerca</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> <tr> <td>di prove a sostegno della difesa</td> <td style="text-align: right;">illimitato</td> </tr> </table>	diritti e onorari dell'avvocato	illimitato	spese viaggio dell'avvocato	illimitato	spese viaggio dell'assicurato	illimitato	spese per CTU	illimitato	spese di traduzione	illimitato	spese per la ricerca	illimitato	di prove a sostegno della difesa	illimitato
diritti e onorari dell'avvocato	illimitato														
spese viaggio dell'avvocato	illimitato														
spese viaggio dell'assicurato	illimitato														
spese per CTU	illimitato														
spese di traduzione	illimitato														
spese per la ricerca	illimitato														
di prove a sostegno della difesa	illimitato														

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAC@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

- Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale € 10.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011.

Patteggiamento	Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Esclusioni	In estensione all'art. 10 CSP 2011, la copertura non vale per sinistri collegati/derivanti dai seguenti reati: <ul style="list-style-type: none">- calunnia, ingiuria, diffamazione

Estensioni particolari

TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

Ambito della validità territoriale
In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

**Sinistro –
Insorgenza del caso assicurativo
nei procedimenti amministrativi**

A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2011 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

**Codice sicurezza:
Insorgenza del sinistro
nei procedimenti penali**

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP 2011, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Massimale di copertura	<p>In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP 2011, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.</p> <p>Per questa estensione, per ogni sinistro, ROLAND riconosce, all'interno del massimale di copertura i costi e le spese legali fino a 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale, se questo importo è superiore.</p>
Esclusioni	<p>Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre:</p> <ul style="list-style-type: none">- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

Tutela legale in Caso di Colpa Grave

Ambito di validità territoriale	Italia, San Marino, Città del Vaticano Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.
Descrizione della Garanzia	COLPA GRAVE ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre
Estensione Amministratori di fatto	Tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure giudiziarie o arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per richieste di risarcimento di danni patrimoniali in forza di norme sulla responsabilità civile e/o amministrativa, anche come Amministratore di Fatto.
Scelta dell'Avvocato	L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente in deroga all'art.11 (k) CTG 2011, ROLAND assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento. La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani. Vengono altresì garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad 2.000,00 per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il pocedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.
Nota Bene	La nostra offerta parte dal presupposto, che il contraente dichiara anche a nome degli assicurati che l'assicurato o gli assicurati non abbiano subito negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale o per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00) e che non sia in corso alcun procedimento del genere, salvo che queste circostanze siano state rese note per iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell'offerta. Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Sinistri Progressi: Nessuno

(Indicazione di sinistri progressi e/o riferimento agli allegati –
NON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSONE)
In caso contrario Vi preghiamo di fornirci i dati corretti per aggiornare la nostra offerta.

Assicurazione precedente

Precisiamo che la copertura del rischio in oggetto viene concessa sul presupposto che non siamo in presenza di subentro per il medesimo rischio ad altro Assicuratore che abbia provveduto a recedere dal contratto per sinistrosità ovvero abbia comunicato al Contraente di voler rivedere le condizioni di polizza sempre per sinistrosità. Altrimenti Vi preghiamo di fornirci ulteriori dettagli.

Milano, 12.09.2016

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS



Polizza No. 82.0102018

Disposizione ROLAND Colpa Grave

Per clienti della società della Spett. Adjusting & Claims Service Srl

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni speciali d'assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali di membri del collegio sindacale, amministratori e dirigenti di società per azioni, a responsabilità limitata, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni (CS - DP 2012, Edizione: 01.11.2012), nonché le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.2011).

Contraente

Società Adjusting & Claims Service Srl
Piazza delle Muse, 7
IT- 00197 Roma (RM)

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Persone assicurate

Assicurato è il dipendente di un Ente Pubblico che ha regolarmente aderito alla presente convenzione, nell'esercizio delle sue funzioni e/o mansioni per l'Ente di appartenenza. Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l'estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.

Descrizione delle attività

Dipendenti Pubblici compresa l'attività di medico

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAC@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco 1, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS



Polizza No. 82.0102018

COPERTURA ASSICURATIVA

COLPA GRAVE

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato.

La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre

Scelta dell'Avvocato

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente in deroga all'art.11 (k) CTG 2011, ROLAND assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento.

La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani.

Vengono altresì garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino ad € 5.000,00 per sinistro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.

Massimale di copertura

€ 50.000,00 per sinistro

Scoperto

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Premio

Per adesioni nel periodo 30/04 al 30/10 del mesimo anno, il premio annuale è di € 80,00 per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Per adesioni nel periodo 01/11 al 29/04 dell'anno successivo, il premio annuale è di € 40,00 per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS



Polizza No. 82.0102018

Durata dei certificati

Ogni certificato scade alla scadenza annuale della presente polizza.
Il certificato si rinnova tacitamente di un ulteriore annualità.

In mancanza di una disdetta scritta dell'Assicurato mandata al Contraente entro 60 giorni prima della scadenza del certificato d'applicazione, il certificato si intende automaticamente rinnovato.

È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno. In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.

Periodo di assicurazione e proroga dell'assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 CTG 2011, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Conteggio del premio

Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate aderite che hanno aderito alla convenzione e comunicato dal broker come di seguito indicato

AEC comunicherà con cadenza *mensile*, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (info@roland-italia.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il **10 del mese successivo** al periodo in questione.

Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con la medesima cadenza.

Il file riporta i seguenti campi in colonne diverse:

- Numero del certificato
- Nome
- Cognome
- Via e civico
- CAP
- Località
- Premio
- Data del pagamento del premio
- Decorrenza della copertura
- Scadenza della copertura

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS



Polizza No. 82.0102018

Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare.

In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con l'ente) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.

Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.

Nota bene

In caso di subentro della copertura ad un'altra polizza di tutela legale senza soluzione di continuità si applica la seguente clausola:

Clausola di continuità

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società ROLAND e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore ROLAND;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kaiker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS



Polizza No. 82.0102018

Broker / Intermediario

AEC SpA
Piazza Delle Muse 7
IT—00197 Roma (RM)

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 003902776 775 39
e-mail: info@roland-italia.it

Milano, 13/05/16

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

TUTELA LEGALE ROLAND PER AZIENDE, MANAGER E LIBERI PROFESSIONISTI

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1 NOVEMBRE 2012

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.
Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2010.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, alla proposta allegata.

Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

In base alla proposta di assicurazione allegata, le coperture assicurative offerte possono riguardare i seguenti prodotti:

- per IMPRESE:
 - ROLAND Penale;
 - ROLAND Azienda;
 - ROLAND Danni Patrimoniali;
 - ROLAND Circolazione;
 - ROLAND Sicurezza Prodotto.

- per MANAGER:
 - ROLAND Top Manager.

- per PROFESSIONISTI:
 - ROLAND Professionisti.

- per QUADRI e DIRIGENTI:
 - ROLAND QUADRI E DIRIGENTI.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

ROLAND PENALE

La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;
- e) cauzione penale per procedimenti all'estero;
- f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.

Per maggiori dettagli, si rimanda all'art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

Le garanzie sopra riportate sono sempre previste nel contratto.

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona.

Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Tizio e Caio.

Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00

Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona. Scoperto 10%.

Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Tizio e Caio.

Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00 (€ 200.00,00 per Assicurato).
Scoperto: 10% delle spese legali = 40.000,00
€ 400.00,00 – 40.000,00 € = € 360.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

TUTELA LEGALE PER IMPRESE – ROLAND AZIENDA

La polizza ROLAND Azienda, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze di natura civile:

- Richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali
- Resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale
- Controversie di lavoro con dipendenti/co.co.pro. e somministrati (ex interinali)
- Controversie relative a contratti assicurativi
- Tutela dell'immobile (proprietà/diritti reali e contratti di locazione in qualità di locatario)
- Arbitrati (rituali/irrituali)
- Media-Conciliazione
- Controversie con i fornitori (garanzia opzionale)
- Controversie con enti di previdenza

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Azienda può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 80.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 70.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 70.000,00
2-Massimale complessivo: € 80.000,00. Scoperto: 10%
Spese legali sostenute in totale: € 90.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 9.000,00
€ 90.000,00 – 9.000,00 € = € 81.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 80.000,00

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND DANNI PATRIMONIALI

La polizza ROLAND danni patrimoniali, regolata dalle condizioni speciali "danni patrimoniali" (CS-DP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le spese legali sostenute davanti all'Autorità Giudiziaria o in procedure arbitrali qualora la persona assicurata venga chiamata in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile, per "mala gestio".

Esempio: l'investimento - deciso dal Manager - in un'altra società si rivela dannoso per l'azienda dove questo opera. I soci, visto il depauperarsi del loro patrimonio e investimento, avanzano una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Manager.

La polizza garantisce altresì la c.d. "tutela legale preventiva", cioè la possibilità di consultare un avvocato se l'Assicurato deve temere un'azione di responsabilità al verificarsi di circostanze espressamente previste dalle CS-DP., alle quali si rinvia.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia (fase stragiudiziale, responsabilità amministrativa) possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Danni Patrimoniali può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

Per tale ragione, si rinvia agli articoli 4, 5 e 6 CS-DP; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1- Massimale complessivo: € 200.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 180.000,00.

2- Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 280.000,00.
Scoperto: 10% delle spese legali: 28.000,00
€ 280.000,00 – 28.000,00 € = € 252.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND CIRCOLAZIONE

La polizza ROLAND Circolazione, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:

- la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, compresa la procedura di indennizzo diretto;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale;
- ricorsi contro il provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- dissequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.

Si rinvia comunque alla proposta di assicurazione per maggiori approfondimenti.

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 50.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00

2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 55.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 5.500,00
€ 55.000,00 - € 5.500,00 = € 49.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 49.500,00

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo imprese IVASS

ROLAND SICUREZZA PRODOTTO

La polizza ROLAND Sicurezza Prodotto, regolata dalle condizioni speciali (CS-PR) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per l'opposizione a provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati al Contraente e legati alla sicurezza del prodotto.

Inoltre, a seguito dello svolgimento del citato procedimento amministrativo, la copertura opera per avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Sicurezza Prodotto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 4, 5, 6 e 7 CS-PR; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 200.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 180.000,00

2-Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 255.000,00

Scoperto: 10% delle spese legali: € 25.500,00

€ 255.000,00 - € 25.500,00 = € 229.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND TOP MANAGER

La polizza ROLAND Top Manager è divisa in 2 sezioni e garantisce la persona assicurata per le vertenze previste dalla polizza ROLAND penale (sezione "penale") e ROLAND Danni Patrimoniali (sezione "Danni Patrimoniali"). Se previsto nella proposta allegata, quest'ultima sezione garantisce anche la copertura anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti (responsabilità amministrativa).

E' possibile garantire altresì le controversie di lavoro iniziate da (o contro) la persona assicurata (sezione 3 "controversie di lavoro").

La polizza ROLAND Top Manager viene regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e "danni patrimoniali" (CSP-DP).

Alla sezione 3 si applicano le condizioni speciali CS-LAD.

A tutte le sezioni, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle condizioni speciali, si applicano le condizioni generali di assicurazione (CTG).

Avvertenza: il prodotto ROLAND TOP MANAGER può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG, per la sezione "penale";
- 4, 5 e 6 CS-DP; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG, per la sezione "danni patrimoniali";
- 3, 4, 5, 6 e 7 CS-LAD; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG, per la sezione "controversie di lavoro".

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 100.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 98.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 98.000,00

2-Massimale complessivo: € 100.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 155.000,00

Scoperto: 10% delle spese legali: € 15.500,00

€ 155.000,00 - € 15.500,00 = € 139.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 100.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND PROFESSIONISTI

La polizza ROLAND Professionisti garantisce la persona assicurata per le stesse vertenze previste dalla polizza ROLAND Penale e si estende ad alcune vertenze di altra natura secondo la specifica attività svolta dal professionista.

Si rinvia a tal proposito alla proposta allegata per gli opportuni approfondimenti.

La polizza ROLAND Professionisti viene regolata, per le vertenze penali, dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse, dalle condizioni generali di assicurazione (CTG).

A tutte le altre garanzie si applicano esclusivamente le condizioni generali di assicurazione (CTG).

Avvertenza: il prodotto ROLAND Professionisti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG, per la difesa penale;
- 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG per le estensioni disciplinate espressamente solo dalle CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 75.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 45.000,00

2-Massimale complessivo: € 75.000,00. Scoperto 10%
Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 4.500,00
€ 45.000,00 - € 4.500,00 = € 40.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 40.500,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND QUADRI E DIRIGENTI

La polizza ROLAND Quadri e Dirigenti, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:

- richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali;
- resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
- difesa in procedimenti penali per reati dolosi, colposi o contravvenzionali.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Quadri e Dirigenti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

Per tale ragione, si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti; si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 50.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00

2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00

Scoperto: 10% delle spese legali: € 2.500,00

€ 25.000,00 - € 2.500,00 = € 22.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 22.500,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno muta l'attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.

AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Rinnovo del contratto - Recesso - Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

AVVERTENZA: il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di persona giuridica: per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

10. Legge applicabile al contratto

ROLAND propone di applicare al contratto la legge italiana.

In virtù dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% (12,50% per la polizza ROLAND Circolazione) e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: in deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all'art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:

- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

- via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- via e-mail all'indirizzo reclami@roland-italia.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Si rimanda all'art. 15 (3) e (4) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione era obbligatorio.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, doveva essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

Tuttavia, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria avvenuta nel mese di ottobre 2012 da parte della Corte Costituzionale, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia assicurativa è ora facoltativo.

Qualora si volesse avviare la media-conciliazione, sarà possibile scrivere - via posta o via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il rappresentante Generale per l'Italia
Pietro Pipitone*



GLOSSARIO

Si intende per:

Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona garantita dalla polizza

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Contravvenzione: si veda voce reato.

Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).

Delitto: si veda voce reato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: somma entro la quale ROLAND risponde per ogni sinistro.

Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Reato: violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L'elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa.

Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
IVASS

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.

Sanzione amministrativa: misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

Sinistro: evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.

Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

Terzo: non sono considerati terzi:

- a) i genitori, il coniuge ed i figli dell'Assicurato (anche se non convivono con lui);
- b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'Assicurato;
- c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Cuicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
CTG 2011, Edizione 1.11.2011

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

ROLAND, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11, ROLAND assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato; più precisamente sono ricompresi:

(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(2)
in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;

(3)
qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;

(5)
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;

(6)
le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

(7)
il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(8) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;

(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.

In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;

(10) le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;

(11) le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);

(12) con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;

(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;

(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;

(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;

(16) le spese relative al contributo unificato;

(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:

dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l'opposizione contro sanzioni e misure amministrative;

tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.

(2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3)

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

(4)

Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).

(5)

In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.

Nell'ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(6)

Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.

Nel caso di persona fisica:

per decesso, interdizione o inabilitazione.

In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. ROLAND si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.

(2)

Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma "1" - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)

Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la

determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)

Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.

(3)

Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.

In caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo.

(4)

Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)

Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.

(6)

ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

(1)

Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data della scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

(2)

Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma "1", o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate

(1)

L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.

(2)

Salvo l'obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.

(3)

Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

(1)

La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;

- b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
- d) vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- e) vertenze di diritto societario;
- vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
 - vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
- f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- g) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
- h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
- j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
- m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- p) vertenze contrattuali con i clienti;
- q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
- s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
- t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- u) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;
- v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
- d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta;
- h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- j) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- k) le spese e/o onorari dell'Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

Art. 12 Massimale

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

(1)

Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

(2) Si intende quale insorgenza del sinistro:

- a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione.

(3)

Si intende quale sinistro unico:

- a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;

- b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

(1)
In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(2)
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 15 comma 1. L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato.

Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.

In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

Art.15 Gestione del sinistro

(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.

Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).

(3)

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

- a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l'art. 10 (1) s) non trova applicazione.
- b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
- c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

(4)

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.

(5)

La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.

(6)

Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.

(7)

Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.

(8)

ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

(9)

In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

- a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
- b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;

c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:

- chiedere l'accordo di ROLAND prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
- prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

(10)

Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.

(10.1)

ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(11)

Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND.

ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi.

L'Assicurato è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

(1) Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e

interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.

(2)

L'Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell'imposta assicurativa - per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

(1)

Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.

(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuito in polizza, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:

- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
- c) Gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)
Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le

indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

Art. 23 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE
CSP 2011. EDIZIONE 1.11.2011

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2011) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2011), ove non espressamente derogato/disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.

Art. 3 Società coassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all'estero, ai sensi dell'art. 9 CTG 2011, se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della società contraente ex art. 2359 c.c. sono

considerate coassicurate solo se espressamente indicate in polizza.

Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente o delle società coassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l'incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:

- sia posto in essere nell'interesse e su istruzioni del Contraente;
- risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza ROLAND;
- la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

In deroga all'art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per

atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.

Art. 5 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 6 (2) b);
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla

contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b).

Art. 6 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3 CTG 2011, vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di Euro 520,00;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di Euro 520,00.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

ROLAND garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di ROLAND. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a) e (b);
- b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;

- stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato e dell'eventuale domiciliatario

In deroga all'art. 14, comma 2, CTG 2011, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l'esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato.

Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:

- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";

- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;
- previa autorizzazione di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.

(6) Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. L'Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

(8) IVA

ROLAND provvederà al rimborso dell'IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta.

(9) Copia di atti giudiziari

ROLAND provvederà al rimborso delle spese necessarie ad ottenere copia degli atti giudiziari.

Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art. 8 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

- d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli

effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG 2011.

Art. 9 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.

Art. 10 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG 2011 vale quanto segue:

(1)

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

- a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
- b) per la difesa contro l'accusa:
 - di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la

cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
- di aver costituito un cartello;

c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;

d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;

e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.

(2)

Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

(3)

La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.

**CONDIZIONI SPECIALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
"DANNI PATRIMONIALI "
CS-DP 2012**

Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa

(1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate dalle spese legali sostenute per difendersi - sia in sede giudiziale che arbitrale - da richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate nei loro confronti per violazioni di obblighi inerenti l'attività assicurata.

Se pattuito in polizza la garanzia si estende:

- alla fase stragiudiziale, inclusa la media conciliazione;
- alle vertenze inerenti la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti), compresa la fase dell'invito a dedurre.

(2) È ritenuto danno patrimoniale ogni danno che non sia danno a persone (omicidio, lesioni personali, danno alla salute) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non derivi da tali danni. Sono considerate cose anche titoli di valuta, titoli di credito, titoli obbligazionari.

a) Tuttavia, in deroga a quanto sopra, sono ritenuti danni patrimoniali anche i danni fatti valere nelle azioni di responsabilità intraprese dall'ente di appartenenza o dal socio dello stesso nei confronti dell'assicurato e derivanti da:

- sanzioni pecuniarie e non pecuniarie irrogate all'ente di appartenenza, anche a seguito di danni a persone o cose;
- azioni promosse nei confronti dell'ente di appartenenza per danni a persone o cose; ai fini della determinazione del valore della vertenza non viene considerato quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno dall'ente.

b) Responsabilità amministrativa

Se in polizza è pattuita l'estensione "Responsabilità amministrativa", sono coperte le vertenze dinanzi alla Corte dei Conti intraprese nei confronti dell'assicurato per danni erariali, anche se derivanti da danni a persone o cose.

Questa garanzia interviene a condizione che sia operativa un'apposita polizza di RC per la responsabilità amministrativa, di cui integra le differenze di massimali e/o condizioni. Le garanzie prestate dalla polizza di RC devono essere usufruite in ogni caso prima.

(3) Al contratto si applicano le disposizioni che seguono e, ove non espressamente derogato/disciplinato, le Condizioni Generali di Assicurazione (CTG 2011).

Art. 2 Contraente / Assicurato

La polizza può essere stipulata da una persona fisica o da un ente. Assicurato può essere esclusivamente una persona fisica.

A parziale deroga dell'art. 9 (3) CTG 2011, il Contraente non può opporsi alla prestazione delle garanzie assicurative.

La copertura assicurativa è valida esclusivamente per controversie relative all'esercizio delle attività e funzioni indicate in polizza.

Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Art. 3 Cambio di attività

- (1) Se Contraente della polizza è una persona fisica, la copertura resta valida se:
- durante la vigenza della polizza modifica la propria funzione presso lo stesso ente;
 - durante la vigenza della polizza svolge la stessa funzione ma presso un altro ente;
 - durante la vigenza della polizza inizia a svolgere una nuova funzione presso altro ente.

In ogni caso le nuove attività/funzioni devono essere assicurabili dalla polizza e devono essere comunicate per iscritto a ROLAND entro due mesi dal loro inizio.

In mancanza di tale comunicazione la polizza non opera in caso di richieste di risarcimento relative allo svolgimento delle nuove attività/funzioni.

(2) Se Contraente è un ente, in caso di aumento, durante l'anno assicurativo, delle persone appartenenti agli organi/alle categorie indicati in polizza alla voce 'persone assicurate', la copertura si estende automaticamente anche a questi nuovi soggetti. Alla fine dell'anno assicurativo ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dell'attuale situazione comunicata dal contraente con effetto per il successivo anno assicurativo.

Art. 4 Spese assicurate - libera scelta del legale - domiciliatario - Tutela legale attiva: consulenza preventiva di un avvocato

- Con riferimento alle garanzie previste e per i procedimenti assicurati in polizza, sono garantite le spese elencate all'art. 3 CTG 2011.
- In deroga all'art. 10 (1) (i) CTG 2011, qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato e dell'arbitro direttamente nominati dall'Assicurato nonché la metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale. Dette

spese sono liquidate in ogni caso nei limiti della tariffa forense italiana;

- L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. In deroga all'art. 14 (2) CTG 2011, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.
- Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con un esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo avvocato.
- Tutela Legale Attiva: Consulenza preventiva di un avvocato.

Nei limiti indicati in polizza, vengono garantite le spese per una consulenza preventiva di un avvocato se l'Assicurato deve temere un'azione di responsabilità nei suoi confronti da parte dell'ente di appartenenza in seguito a una delle seguenti circostanze:

1. viene revocato il mandato dell'assicurato da parte dell'ente di appartenenza prima della naturale scadenza;
2. viene risolto il contratto di lavoro dell'Assicurato con effetto immediato per giusta causa;
3. nell'ordine del giorno dell'assemblea viene indicato l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti dell'Assicurato;
4. durante l'assemblea viene deliberata l'azione di responsabilità nei confronti dell'Assicurato;
5. il bilancio non viene approvato.

Art. 5 Sinistro

- (1) Il sinistro deve insorgere durante la decorrenza della polizza.
- (2) Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge.
- (3) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano sulla stessa o simile fonte di errore oppure hanno causato un danno patrimoniale unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è causalmente adeguata per il verificarsi del danno nella sua totalità.

Art. 6 Esclusioni

- (1) Le esclusioni dalla lettera a) alla lettera l), nonché alle lettere o), q) r), t), u), v) di cui all'art. 10 (1) CTG 2011 decadono.
- (2) La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell'assicurato venga accertata la violazione volontaria di obblighi che abbia generato un danno patrimoniale.

In questo caso solo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

- (3) Non sono coperte le vertenze aventi per oggetto la resistenza a sanzioni pecuniarie o contrattuali direttamente irrogate all'assicurato (punitive damages, exemplary damages).
- (4) Fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia opera nella misura in cui e fino a quando norme di legge estere non vietino la copertura assicurativa. Nel caso in cui persone assicurate, filiali del Contraente o società controllate non abbiano diritto ad essere garantite da ROLAND in base alla regolamentazione di cui prima e di conseguenza il Contraente sostenga o rimborsi direttamente delle spese legali a loro occorse, la garanzia assicurativa comprende la restituzione di tali spese del Contraente entro i limiti stabiliti in polizza.

**CONDIZIONI SPECIALI DI DIFESA LEGALE PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI
CS-PR 2004 (EDIZIONE 01.07.2004)**

Art. 1. Contenuto contrattuale e fondamento giuridico

La tutela assicurativa comprende i costi relativi:

- a processi amministrativi per la difesa o la rettifica di provvedimenti amministrativi, così come previsti dal decreto sulla sicurezza dei prodotti (decreto numero 115 del 17 marzo 1995); copre inoltre i costi di provvedimenti analoghi legati alla sicurezza dei prodotti, che sono regolamentati in altre disposizioni di legge, così come il decreto numero 155/97 del 16 marzo 1997 per il regolamento dell'igiene alimentare;
- ai processi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad azioni amministrative, regolate dal decreto sulla sicurezza dei prodotti o altri provvedimenti analoghi legati alla sicurezza di un prodotto, secondo altre disposizioni di legge.

Il tutto in conformità alle condizioni generali CTG 2011 e secondo le seguenti prescrizioni.

Art. 2. Oggetto dell'assicurazione

La tutela assicurativa si estende, come previsto dall'art. 1, a procedimenti nei quali il Contraente è coinvolto come produttore o commerciante dei prodotti, descritti nel contratto assicurativo.

La tutela assicurativa sussiste soltanto per i procedimenti legati a prodotti, aventi le caratteristiche descritte nel contratto assicurativo, fabbricati o messi in commercio dal Contraente dopo l'inizio del contratto assicurativo.

Art. 3. Aziende coassicurate

Le sedi secondarie dell'azienda assicurata, all'estero e nello Stato di appartenenza sono coassicurate, se non sono soggetti giuridici autonomi.

Sedi secondarie dell'azienda assicurata in forma di società autonome e imprese partecipate dall'azienda assicurata sono coassicurate se pattuito e indicato nel contratto assicurativo.

Qualsiasi dichiarazione di volontà relativa al contratto assicurativo può avvenire solamente fra Contraente e ROLAND; il Contraente è il solo debitore del premio assicurativo.

Peraltro tutte le regolamentazioni valide per il Contraente, sono ugualmente applicabili per tutti i soggetti giuridici autonomi coassicurati.

Art. 4. Il rischio assicurato

La tutela assicurativa comprende:

(1) In procedimenti amministrativi

La tutela degli interessi legali del Contraente avanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per la difesa contro o la rettifica di provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati nei confronti del Contraente, legati ai decreti definiti nell'art.1, o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge), legati alla sicurezza di un prodotto.

In particolare appartengono a questi provvedimenti ad esempio:

- il divieto di mettere in commercio un prodotto non sicuro;
- il divieto di immettere un prodotto in commercio fintanto che la sua sicurezza non sia stata verificata;
- l'obbligo di immettere un prodotto in commercio soltanto dopo aver rispettato determinate misure tecnico/amministrative;
- l'obbligo di dotare un prodotto di istruzioni per l'uso o migliorare quelle già esistenti;
- l'obbligo di immettere un prodotto nel mercato soltanto dopo aver apposto degli avvertimenti di pericolo per i tipici pericoli del suddetto prodotto;
- l'obbligo di certificare determinati requisiti di controllo;
- l'obbligo di avvertire i consumatori tramite i media dopo l'immissione sul mercato di prodotti dei pericoli tipici di quei prodotti;
- l'obbligo di richiamare un prodotto dal commercio (per esempio attraverso media) o di distruggere un prodotto ritirato;
- il divieto di esportare determinati prodotti.

La copertura assicurativa sussiste anche quando l'amministrazione stessa:

- ha messo in guardia il pubblico dai prodotti che sono stati fabbricati o messi in circolazione dal Contraente.
- ha fatto ritirare i prodotti

e il Contraente prova chiari fatti ai sensi dei quali sia stato leso nei suoi diritti.

(2) In procedimenti di risarcimento dei danni

A seguito dello svolgimento del procedimento amministrativo (Art. 4 (1)) il Contraente potrà avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti, della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto. Il tutto solo qualora tali fatti siano correlati a provvedimenti della Pubblica Amministrazione nei confronti del Contraente ai sensi dei decreti definiti nell'articolo 1 o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge) legati alla sicurezza di un prodotto.

Art. 5. Sinistro

Il diritto alla tutela legale sussiste a seguito del verificarsi del sinistro durante il periodo assicurato.

(1) Procedimenti amministrativi

La tutela legale sussiste, in conformità all'art. 4 comma 1, in procedimenti amministrativi dal momento in cui la Pubblica Amministrazione ha infranto o avrebbe infranto degli obblighi amministrativi o delle norme di legge.

(2) Procedimenti per il risarcimento di danni

Nel processo di risarcimento dei danni il sinistro sussiste, in conformità all'art. 4 comma 2, dopo il primo evento che ha cagionato o avrebbe cagionato il danno.

Art. 6. Ambito di validità territoriale

La copertura assicurativa comprende i sinistri occorsi in Europa e sempre che la Pubblica Amministrazione avversa, contro cui il Contraente agisce, e/o il foro competente per la controversia si trovino altresì nell'Europa geografica.

Art. 7. Esclusioni

(1) Se i prodotti - ai sensi dell'art. 2 - sono

- a causa di mancanza di sicurezza o di
- inadempimento degli obblighi del produttore o del commerciante (definiti nei decreti o altri obblighi derivanti da altre normative descritte nell'art. 1)

oggetto di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e qualora al Contraente fosse noto – o sarebbe dovuto essere noto – prima dell'instaurazione del procedimento amministrativo, l'assenza di sicurezza del prodotto oppure il mancato rispetto di norme di legge, la copertura assicurativa decadrà retroattivamente, qualora venga determinato con decisione definitiva, che i provvedimenti amministrativi erano legittimi ai sensi di legge.

In questi casi il Contraente è obbligato a restituire alla ROLAND le prestazioni erogate.

(2) La tutela legale non sussiste

a) per procedimenti legati a prodotti che:

- sono stati fabbricati o messi in commercio con la consapevole divergenza dalle disposizioni normative o dai principi riconosciuti della tecnica o scienza o
- hanno superato la data di scadenza individuata

e per questo motivo hanno dato inizio ad un provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 4 comma 1;

b) per procedimenti legati alla richiesta della licenza amministrativa, della concessione per lo svolgimento di attività commerciale o di autorizzazioni di qualsiasi tipo per la produzione o la messa in circolazione dei prodotti;

c) per la difesa nei processi penali o per contravvenzioni.

d) in deroga a quanto previsto all'art. 3 CTG 2011 non si ricomprendono le spese per consulenti tecnici di parte.

**CONDIZIONI SPECIALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE PER
CONTROVERSIE SUL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
DIRIGENTI DI SOCIETÀ DI CAPITALE, NONCHÉ SOCIETÀ COOPERATIVE,
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI.
CS – LAD 2000 (EDIZIONE 01.06.2003)**

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e fonte normativa

(1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziarla o procedure arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro in essere con la societ  nominata nella polizza. La copertura opera sia se chiamati a difendersi che per azioni intraprese contro la societ  nominata in polizza.

(1) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali d'assicurazione per la tutela legale - CTG 2011.

Art. 2 Contraente/ Assicurati

Contraente pu  essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una societ , la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.

Decade l'art. 9 (3) CTG 2011.

La copertura sussiste solo per controversie inerenti l'esercizio delle attivit  e funzioni indicate nella polizza stessa.

Tutte le manifestazioni di volont  inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di ROLAND.

Art. 3 Cambio di attivit 

Qualora il Contraente sia una persona fisica, trover  applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.

Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attivit  fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima societ , oppure con un'altra societ  svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o societ ; si rimanda comunque all'art. 7 CTG 2011.

ROLAND   svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attivit  dell'Assicurato qualora il Contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall'inizio, la sua nuova funzione e/o societ .

Art. 4 Spese assicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi dell'articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza ROLAND si fa carico delle spese previste all'articolo 3 delle CTG 2011 ad eccezione delle spese stragiudiziali.

Art. 5 Sinistro

In sostituzione dell'art 13 delle condizioni generali d'assicurazione per la tutela legale - CTG 2011 - trova applicazione quanto segue:

1. Il sinistro deve verificarsi nel corso di validità della polizza. La garanzia assicurativa non sussiste per i sinistri che si sono verificati nel corso dei primi tre mesi dall'inizio del contratto;
2. Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge;
3. In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del sinistro;

4. Non sussiste copertura assicurativa qualora una manifestazione di volontà e/o un atto di un assicurato, della controparte o di un terzo, svolto prima dell'inizio della validità della polizza, dia luogo al sinistro. Sussiste invece copertura assicurativa per quei sinistri provocati da manifestazioni di volontà e/o atti che risultano essere stati svolti più di un anno prima dell'inizio di validità della polizza.

Art. 6 Esclusioni

1. Decadono le esclusioni di cui all'art. 10 (1), salvo quelle previste alle lettere b), d), j) e l) CTG 2011.
2. La copertura non sussiste qualora gli assicurati vengano chiamati a risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile.

Art. 7 Sussidiarietà

Qualora l'Assicurato abbia la possibilità di ricevere il rimborso delle spese qui assicurate tramite altra copertura assicurativa, egli è obbligato ad usufruire prioritariamente di quella copertura.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND Colpa Grave

Scheda Informativa

INDICE

1-Assicurati.....	pg2
1.1 Chi copre?.....	pg2
2-Ambito di validità territoriale	pg2
3.1 Cosa copre?.....	pg2
4-In che casi opera?.....	pg2
4.1 Disaccordo sulla scelta del legale (imposto dall'Ente).....	pg3
4.2 Se l'Ente non risponde?	pg3
5 Scelta del Legale	pg3
6- Massimale.....	pg3
7- È previsto uno scoperto?.....	pg4
8 Validità temporale della copertura.....	pg4
9 Quanto costa?.....	pg5
10 Se avevo già una garanzia che copriva il medesimo rischio?.....	pg5
10.1 A che Condizioni opera?.....	pg6
10.2 Se vengo a conoscenza del sinistro dopo la cessazione della precedenti polizza.....	pg6
11 Cosa fare in caso di sinistro	pg6
11.2 Numeri ed indirizzi utili.....	pg7

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

1 Assicurati

1.1 Chi copre?

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato, ruoli ordinari e qualifiche equiparate, comprese quelle dirigenziali e prefettizie.

2 Ambito di validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

3 Cosa copre?

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato.

4 In che casi opera?

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

4.1 Disaccordo sulla scelta del legale (imposto dall'Ente)

In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza

4.2 Se l'Amministrazione non risponde?

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza interverrà qualora - a seguito della richiesta di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con l'Amministrazione) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro

ATTENZIONE

Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'Amministrazione di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.

5 Scelta del Legale

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento.

6 Massimale

La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre con un massimale di €50.000,00

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

7 È previsto uno scoperto?

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Esempio 1

Spese legali €11.000,00

Somma rimborsata dalla Compagnia €9.500,00

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.100) è inferiore a €1.500,00

Esempio 2

Spese legali €18.000,00

Somma rimborsata dalla Compagnia € 16.200,00

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.800,00) è superiore a €1.500,00

8 Validità temporale della copertura

La presente garanzia ha scadenza annuale, Il certificato si rinnova tacitamente di un ulteriore annualità.

In mancanza di una disdetta scritta dell'Assicurato mandata al Contraente entro 60 giorni prima della scadenza del certificato d'applicazione, il certificato si intende automaticamente rinnovato.

È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno. In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

9 Quanto costa?

Per adesioni nel periodo 30/04 al 30/10 del mesimo anno, Il premio annuale è di € 80,00 per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Per adesioni nel periodo 01/11 al 29/04 dell'anno successivo, Il premio annuale è di € 40,00 per persona assicurata (singolo certificato) incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

10 Se avevo già una garanzia che copriva il medesimo rischio?

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società ROLAND e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore ROLAND;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

10.1 A che Condizioni opera?

ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND

10.2 Se vengo a conoscenza del sinistro dopo la cessazione della precedenti polizza?

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

11 Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- Anagrafica completa del Assicurato
- Numero di Polizza
- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

11.1 Indirizzi e numeri utili

La documentazione sopra riportata potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:

Tramite indirizzo pec:

-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it

Tramite posta ordinaria:

dapiran@aecunderwriting.it

Per posta:

AEC SpA

Ufficio Sinistri

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma

Per qualsiasi informazione inerente l' apertura del sinistro contattare il referente di struttura :

Elena Dapiran

Tel: + 39 06 45651817

fax: + 39 06 45443142

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a:

Matteo Tabacco

Telefono: +39 02 776775 - 42

Mobile: +39 335 5369920

Telefax: +39 02 776775 - 39

Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)

Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

ROLAND Penale- Colpa Grave

Scheda Informativa

..1-Assicurati.....	pg2
1.1 Chi copre?.....	pg2
1.2 Variazione delle funzioni	pg2
2 Ambito di validità territoriale.....	pg2
3 Cosa copre?.....	pg2
3.1 Procedimenti penali.....	pg2
3.2 Illeciti amministrativi.....	pg3
3.3 Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale	pg3
3.4 Dissequestro	pg3
3.5 Tutela legale per violazioni di norme specifiche.....	pg3
3.5.1 Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi.....	pg3
3.5.2 Codice sicurezza , Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali.....	pg4
3.6 Delitti nell'ambito della Circolazione stradale.....	pg4
3.6.1 Massimale di copertura per questa garanzia.....	pg4
3.6.2. Esclusioni.....	pg5
4 Garanzia Colpa Grave.....	pg5
5 Spese coperte?.....	pg5
6 È previsto uno scoperto?.....	pg6
7 Quanto costa.....	pg6
8 Cosa fare in caso di sinistro.....	pg7
9 Indirizzi e numeri utili.....	pg7

***La presente scheda informativa è un estratto delle “Condizioni Generali di Contratto” non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
 Imprese IVASS

1 Assicurati

1.1 Chi copre?

La copertura assicurativa è diretta a tutto il personale effettivo della Polizia di Stato, ruoli ordinari e qualifiche equiparate, comprese quelle dirigenziali e prefettizie.

1.2 Variazione delle funzioni

se durante l'anno assicurativo il numero e/o le funzioni delle persone assicurate subisce una variazione il Contraente deve comunicare a ROLAND immediatamente l'avvenuta variazione. Di seguito ROLAND comunicherá, attraverso appendice, l'avvenuta variazione e il relativo premio.

2 Ambito di validitá territoriale

Europa

3 Cosa copre?

3.1 Procedimenti penali

La difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

3.2 Illeciti amministrativi

Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato

3.3 Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista

3.4 Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata

3.5 Tutela legale per violazioni di norme specifiche

La presente copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)

3.5.1 Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

3.5.2 Codice sicurezza , Insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza)

-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);

-nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

3.6 Delitti nell'ambito della Circolazione stradale

la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

3.6.1 Massimale di copertura per questa garanzia

Per questa estensione, per ogni sinistro, ROLAND riconosce, all'interno del massimale di copertura i costi e le spese legali fino a 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale, se questo importo è superiore.

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

3.6.2. Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

4 Garanzia Colpa Grave

ROLAND tiene indenne l'assicurato dalle spese legali necessarie per la sua difesa in un procedimentodinnanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato.

La garanzia è operativa sin dall'invito a dedurre

5 Spese coperte?

- diritti e onorari dell'avvocato
- spese viaggio dell'avvocato
- spese viaggio dell'assicurato
- spese per CTU
- spese di traduzione
- spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. l.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

6 È previsto uno scoperto?

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.500,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Esempio 1

Spese legali €11.000,00

Somma rimborsata dalla Compagnia €9.500,00

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.100) è inferiore a €1.500,00

Esempio 2

Spese legali €18.000,00

Somma rimborsata dalla Compagnia € 16.200,00

In questo caso il 10% delle spese legali (€1.800,00) è superiore a €1.500,00

7 Quanto costa

Inquadramento Assicurato	Massimale 50.000,00	€	Massimale 25.000,00	€
Sindaci, Amministratori, RUP, Direttori	€ 340,00		€ 260,00	
Dirigenti, Funzionari, Responsabili e Quadri	€ 315,00		€ 240,00	
Dipendenti semplici	€ 216,00		€ 166,00	

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

8 Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- Anagrafica completa del Assicurato
- Numero di polizza
- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

9 Indirizzi e numeri utili

La documentazione sopra riportata potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:

Tramite indirizzo pec:

[-aperturasinistri@pec.gruppoaec.it](mailto:aperturasinistri@pec.gruppoaec.it)

Tramite posta ordinaria:

dapiran@aecunderwriting.it

Per posta:

AEC SpA

Ufficio Sinistri

Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Per qualsiasi informazione inerente l'apertura del sinistro contattare il referente di struttura :

Elena Dapiran

Tel: + 39 06 45651817

fax: + 39 06 45443142

Per informazioni sulla presente garanzia rivolgersi a:

Matteo Tabacco

Telefono: +39 02 776775 - 42

Mobile: +39 335 5369920

Telefax: +39 02 776775 - 39

Mail: matteo.tabacco@roland-italia.it

***La presente scheda informativa è un estratto delle "Condizioni Generali di Contratto" non le sostituisce e a cui si rimanda**

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS